

UNIONE EUROPEA

**PROGETTO DI
bilancio generale
dell'Unione europea
per l'esercizio finanziario 2012**

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

- A. **Introduzione e finanziamento del bilancio generale**
- B. **Stato generale delle entrate per linea di bilancio**
- C. **Personale statutario**
- D. **Patrimonio immobiliare**

**PROGETTO DI BILANCIO GENERALE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

SOMMARIO

Introduzione generale

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

- A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale
- B. Stato generale delle entrate per linea di bilancio
- C. Personale statutario
- D. Patrimonio immobiliare

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Volume 1

Sezione I: Parlamento

Volume 2

Sezione II: Consiglio europeo e Consiglio

Volume 3

Sezione III: Commissione

Volume 4

Sezione IV: Corte di giustizia dell'Unione europea

Volume 5

Sezione V: Corte dei conti

Volume 6

Sezione VI: Comitato economico e sociale europeo

Volume 7

Sezione VII: Comitato delle regioni

Volume 8

Sezione VIII: Mediatore europeo

Volume 9

Sezione IX: Garante europeo della protezione dei dati

Volume 10

Sezione X: Servizio europeo per l'azione esterna

A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

INTRODUZIONE

Il bilancio generale dell'Unione europea è l'atto che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

La stesura e l'esecuzione del bilancio devono rispettare i principi di unità, di verità di bilancio, di annualità, di pareggio, di unità di conto, di universalità, di specializzazione, di sana gestione finanziaria e di trasparenza.

- Il *principio di unità* e il *principio di verità di bilancio* implicano che siano riunite e iscritte a bilancio in un solo e unico documento tutte le entrate e tutte le spese dell'Unione quando sono a carico del bilancio.
- Con il *principio di annualità* si intende che il bilancio è votato per un esercizio alla volta e che gli stanziamenti di tale esercizio, per quanto concerne sia gli impegni che i pagamenti, devono essere utilizzati, in linea di principio, nel corso dello stesso esercizio.
- Sulla base del *principio di pareggio*, le entrate previste per l'esercizio devono essere uguali agli stanziamenti di pagamento per lo stesso esercizio. Il ricorso al prestito per coprire un eventuale disavanzo non è compatibile con il sistema delle risorse proprie e non è quindi autorizzato.
- Secondo il *principio di unità di conto* il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.
- Con il *principio di universalità* si intende che l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, ad eccezione di un numero limitato di entrate che sono destinate specificamente a finanziare spese determinate. Le entrate e le spese devono essere iscritte in bilancio per l'importo integrale senza contrazione tra di loro.
- Con il *principio di specializzazione* si intende che ogni stanziamento deve avere una destinazione determinata ed essere assegnato a un obiettivo specifico al fine di evitare confusioni fra stanziamenti diversi.
- Il *principio di una sana gestione finanziaria* è definito facendo riferimento ai principi di economia, efficienza e efficacia.
- Il bilancio è redatto nel rispetto del *principio di trasparenza* garantendo una buona informazione sull'esecuzione del bilancio e sulla contabilità.

Per rafforzare la trasparenza della gestione del bilancio mirata ad una buona gestione finanziaria, in particolare in vista dell'efficacia e dell'efficienza, il bilancio è stabilito in base alla destinazione degli stanziamenti e delle risorse, ossia sulla base delle attività (ABB — formazione del bilancio per attività).

Le spese autorizzate nel presente bilancio ammontano in totale a 147 435 442 140 EUR in stanziamenti di impegno e 132 738 712 588 EUR in stanziamenti di pagamento, vale a dire rispettivamente un aumento del 3,75 % e del 4,89 % rispetto al bilancio 2011.

Le entrate di bilancio ammontano in totale a 132 738 712 588 EUR. L'aliquota uniforme della risorsa IVA è dello 0,30 % (tranne per l'Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia, per i quali l'aliquota di prelievo è stata fissata rispettivamente allo 0,225 %, allo 0,15 %, allo 0,10 % e allo 0,10 %) mentre quella della risorsa RNL è dello 0,7409 %. Le risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi «zucchero») rappresentano il 14,54 % del finanziamento del bilancio per il 2012, mentre la risorsa «IVA» ne rappresenta il 10,92 % e la risorsa «RNL» il 73,29 %. Le entrate varie previste per l'esercizio in esame sono pari a 1 661 636 700 EUR.

Le risorse proprie necessarie al finanziamento del bilancio 2012 rappresentano l'1,00 % del reddito nazionale lordo (RNL) totale, quindi al di sotto del massimale dell'1,23 % dell'RNL fissato sulla base del metodo di calcolo previsto all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

Le tabelle che seguono consentono di illustrare, in ogni sua fase, il calcolo del finanziamento del bilancio 2012.

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamenti da coprire, durante l'esercizio 2012, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

SPESE

Descrizione	Bilancio 2012	Bilancio 2011 ⁽¹⁾	Variazione (in %)
1. Crescita sostenibile	57 700 934 008	53 279 897 424	+ 8,30
2. Conservazione e gestione delle risorse naturali	57 948 376 981	56 378 918 184	+ 2,78
3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	1 513 992 900	1 479 057 922	+ 2,36
4. L'UE quale attore globale	7 293 724 333	7 238 702 591	+ 0,76
5. Amministrazione	8 281 684 366	8 170 104 289	+ 1,37
Totale delle spese ⁽²⁾	132 738 712 588	126 546 680 410	+ 4,89

⁽¹⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2011 (GU L 68 del 15.3.2011, pag. 1), del bilancio rettificativo n. 1/2011 e dei PBR n. 2/2011 e n. 3/2011.
⁽²⁾ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 268 del trattato che istituisce la Comunità europea) stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».

ENTRATE

Descrizione	Budget 2012	Bilancio 2011 ⁽¹⁾	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	1 661 636 700	1 421 368 232	+ 16,90
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	p.m.	4 539 394 283	—
Eccedenza di risorse proprie risultante dal riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldi delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2)	p.m.	p.m.	—
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	1 661 636 700	5 960 762 515	- 72,12
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	19 294 600 000	16 777 100 000	+ 15,01
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	14 498 917 425	13 786 799 525	+ 5,17
Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)	97 283 558 463	90 022 018 370	+ 8,07
Stanzamenti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2007/436/CE, Euratom ⁽²⁾	131 077 075 888	120 585 917 895	+ 8,70
Totale delle entrate ⁽³⁾	132 738 712 588	126 546 680 410	+ 4,89

⁽¹⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2011 (GU L 68 del 15.3.2011, pag. 1), del bilancio rettificativo n. 1/2011 e dei PBR n. 2/2011 e n. 3/2011.

⁽²⁾ Le risorse proprie per il bilancio 2012 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 151a riunione del Comitato consultivo per le risorse proprie del 17 maggio 2011.

⁽³⁾ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 268 del trattato che istituisce la Comunità europea) stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».

TABELLA 1

Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Stato membro	1 % della base IVA non ridotta	1 % del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1 % del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1 % della base IVA ridotta ⁽¹⁾	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgio	1 697 259 000	3 858 487 000	50	1 929 243 500	1 697 259 000	
Bulgaria	180 007 000	393 723 000	50	196 861 500	180 007 000	
Repubblica ceca	706 749 000	1 510 798 000	50	755 399 000	706 749 000	
Danimarca	993 674 000	2 543 328 000	50	1 271 664 000	993 674 000	
Germania	11 362 785 000	27 032 865 000	50	13 516 432 500	11 362 785 000	
Estonia	76 787 000	155 139 000	50	77 569 500	76 787 000	
Irlanda	646 891 000	1 288 774 000	50	644 387 000	644 387 000	Irlanda
Grecia	1 008 319 000	2 205 629 000	50	1 102 814 500	1 008 319 000	
Spagna	5 387 545 000	10 857 848 000	50	5 428 924 000	5 387 545 000	
Francia	9 662 949 000	21 150 397 000	50	10 575 198 500	9 662 949 000	
Italia	5 901 930 000	16 246 488 000	50	8 123 244 000	5 901 930 000	
Cipro	154 750 000	186 290 000	50	93 145 000	93 145 000	Cipro
Lettonia	65 052 000	195 565 000	50	97 782 500	65 052 000	
Lituania	126 059 000	313 038 000	50	156 519 000	126 059 000	
Lussemburgo	228 808 000	335 005 000	50	167 502 500	167 502 500	Lussemburgo
Ungheria	460 966 000	1 096 923 000	50	548 461 500	460 966 000	
Malta	45 081 000	63 619 000	50	31 809 500	31 809 500	Malta
Paesi Bassi	2 848 613 000	6 365 726 000	50	3 182 863 000	2 848 613 000	
Austria	1 359 963 000	3 041 969 000	50	1 520 984 500	1 359 963 000	
Polonia	1 931 300 000	3 987 640 000	50	1 993 820 000	1 931 300 000	
Portogallo	833 911 000	1 632 634 000	50	816 317 000	816 317 000	Portogallo
Romania	517 803 000	1 409 694 000	50	704 847 000	517 803 000	
Slovenia	187 721 000	376 967 000	50	188 483 500	187 721 000	
Slovacchia	227 095 000	734 482 000	50	367 241 000	227 095 000	
Finlandia	877 129 000	2 026 935 000	50	1 013 467 500	877 129 000	
Svezia	1 736 383 000	4 116 381 000	50	2 058 190 500	1 736 383 000	
Regno Unito	8 338 523 000	18 182 819 000	50	9 091 409 500	8 338 523 000	
Totale	57 564 052 000	131 309 163 000		65 654 581 500	57 407 772 000	

(¹) La base da tenere in considerazione non supera il 50 % dell'RNL.

TABELLA 2

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 3)

Stato membro	1 % della base IVA ridotta	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA ⁽¹⁾ (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	1 697 259 000	0,300	509 177 700
Bulgaria	180 007 000	0,300	54 002 100
Repubblica ceca	706 749 000	0,300	212 024 700
Danimarca	993 674 000	0,300	298 102 200
Germania	11 362 785 000	0,150	1 704 417 750
Estonia	76 787 000	0,300	23 036 100
Irlanda	644 387 000	0,300	193 316 100
Grecia	1 008 319 000	0,300	302 495 700
Spagna	5 387 545 000	0,300	1 616 263 500
Francia	9 662 949 000	0,300	2 898 884 700
Italia	5 901 930 000	0,300	1 770 579 000
Cipro	93 145 000	0,300	27 943 500
Lettonia	65 052 000	0,300	19 515 600
Lituania	126 059 000	0,300	37 817 700
Lussemburgo	167 502 500	0,300	50 250 750
Ungheria	460 966 000	0,300	138 289 800
Malta	31 809 500	0,300	9 542 850
Paesi Bassi	2 848 613 000	0,100	284 861 300
Austria	1 359 963 000	0,225	305 991 675
Polonia	1 931 300 000	0,300	579 390 000
Portogallo	816 317 000	0,300	244 895 100
Romania	517 803 000	0,300	155 340 900
Slovenia	187 721 000	0,300	56 316 300
Slovacchia	227 095 000	0,300	68 128 500
Finlandia	877 129 000	0,300	263 138 700
Svezia	1 736 383 000	0,100	173 638 300
Regno Unito	8 338 523 000	0,300	2 501 556 900
Totale	57 407 772 000		14 498 917 425

(¹) Limitatamente al periodo 2007-2013, l'aliquota di prelievo delle risorse IVA per l'Austria è fissata allo 0,225 %, per la Germania allo 0,15 % e per i Paesi Bassi e la Svezia allo 0,10 %.

TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1 % del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	3 858 487 000		2 858 653 098
Bulgaria	393 723 000		291 699 175
Repubblica ceca	1 510 798 000		1 119 311 114
Danimarca	2 543 328 000		1 884 285 853
Germania	27 032 865 000		20 027 949 629
Estonia	155 139 000		114 938 468
Irlanda	1 288 774 000		954 819 282
Grecia	2 205 629 000		1 634 093 409
Spagna	10 857 848 000		8 044 298 407
Francia	21 150 397 000		15 669 781 423
Italia	16 246 488 000		12 036 602 237
Cipro	186 290 000		138 017 437
Lettonia	195 565 000	0,7408741 ⁽¹⁾	144 889 044
Lituania	313 038 000		231 921 748
Lussemburgo	335 005 000		248 196 529
Ungheria	1 096 923 000		812 681 845
Malta	63 619 000		47 133 670
Paesi Bassi	6 365 726 000		4 716 201 546
Austria	3 041 969 000		2 253 716 057
Polonia	3 987 640 000		2 954 339 211
Portogallo	1 632 634 000		1 209 576 252
Romania	1 409 694 000		1 044 405 779
Slovenia	376 967 000		279 285 088
Slovacchia	734 482 000		544 158 694
Finlandia	2 026 935 000		1 501 703 652
Svezia	4 116 381 000		3 049 720 084
Regno Unito	18 182 819 000		13 471 179 732
Totale	131 309 163 000		97 283 558 463

(¹) Calcolo dell'aliquota: (97 283 558 463) / (131 309 163 000) = 0,740874103835389.

TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per i Paesi Bassi e la Svezia e il suo finanziamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Parti nelle basi RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione a favore di Paesi Bassi e Svezia
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
Belgio		2,94	24 892 630	24 892 630
Bulgaria		0,30	2 540 063	2 540 063
Repubblica ceca		1,15	9 746 757	9 746 757
Danimarca		1,94	16 408 018	16 408 018
Germania		20,59	174 399 734	174 399 734
Estonia		0,12	1 000 863	1 000 863
Irlanda		0,98	8 314 392	8 314 392
Grecia		1,68	14 229 388	14 229 388
Spagna		8,27	70 048 284	70 048 284
Francia		16,11	136 449 600	136 449 600
Italia		12,37	104 812 538	104 812 538
Cipro		0,14	1 201 831	1 201 831
Lettonia		0,15	1 261 667	1 261 667
Lituania		0,24	2 019 532	2 019 532
Lussemburgo		0,26	2 161 250	2 161 250
Ungheria		0,84	7 076 685	7 076 685
Malta		0,05	410 431	410 431
Paesi Bassi	- 678 824 017	4,85	41 067 824	- 637 756 193
Austria		2,32	19 624 949	19 624 949
Polonia		3,04	25 725 847	25 725 847
Portogallo		1,24	10 532 769	10 532 769
Romania		1,07	9 094 495	9 094 495
Slovenia		0,29	2 431 964	2 431 964
Slovacchia		0,56	4 738 435	4 738 435
Finlandia		1,54	13 076 562	13 076 562
Svezia	- 168 303 475	3,13	26 556 407	- 141 747 068
Regno Unito		13,85	117 304 577	117 304 577
Totale	- 847 127 492	100,—	847 127 492	0

Deflatore PIL dell'UE in euro (previsioni economiche primavera 2011):
(a) 2004 EU25 = 107,3995 / (b) 2006 EU25 = 112,1888 / (c) 2006 EU27 = 112,5311 / (d) 2012 EU27 = 120,8724
Importo forfettario per i Paesi Bassi, prezzi 2012:
605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 678 824 017 EUR
Importo forfettario per la Svezia, prezzi 2012:
150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 168 303 475 EUR

TABELLA 5

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo del 2011 conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 5)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	15,0054	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,6164	
3. (1) – (2)	7,3890	
4. Spesa ripartita totale		114 982 094 901
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾ = (5a + 5b)		29 243 025 286
5a. Spese di preadesione		3 047 748 507
5b. Spese legate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g)		26 195 276 779
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) – (5)		85 739 069 616
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		4 181 273 373
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		319 474 318
9. Correzione britannica di base = (7) – (8)		3 861 799 055
10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		61 357 780
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)		3 800 441 275

(1) Percentuali arrotondate.

(2) L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde: i) ai pagamenti effettuati a favore dei dieci nuovi Stati membri (che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2004-2010, nonché ai pagamenti effettuati a titolo degli stanziamenti 2006 a favore della Bulgaria e della Romania, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2007-2010 (5a); e ii) spesa ripartita totale negli Stati membri in questione, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché alla parte delle spese per lo sviluppo rurale originarie dal FEAOG, sezione Garanzia (5b). Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo.

(3) Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.

(4) Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10 % al 25 % al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2007/436/CE, Euratom, durante il periodo 2007-2013 il contributo supplementare del Regno Unito risultante dalla detrazione dalla spesa ripartita della spesa relativa all'allargamento di cui al paragrafo 1, lettera g), di detto articolo non supera i 10 500 000 000 EUR a prezzi 2004. Le cifre corrispondenti sono riportate nella tabella seguente.

Correzione britannica 2007-2012 Differenza nell'importo originale rispetto al massimale di 10,5 miliardi di euro (DRP 2007 rispetto a DRP 2000), in EUR	Differenza a prezzi correnti	Differenza a prezzi costanti 2004
(A) Correzione britannica 2007	0	0
(B) Correzione britannica 2008	- 301 636 064	- 279 914 923
(C) Correzione britannica 2009	- 1 350 053 160	- 1 271 666 250
(D) Correzione britannica 2010	- 2 083 537 505	- 1 918 060 737
(E) Correzione britannica 2011	- 2 594 262 405	- 2 350 972 433
(F) Correzione britannica 2012	n.d.	n.d.
(G) Somma delle differenze = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	- 6 329 489 133	- 5 820 614 343

TABELLA 6

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a – 3 800 441 275 EUR (capitolo 1 5)

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgio	2,94	3,41	5,32		1,43	4,84	183 957 133
Bulgaria	0,30	0,35	0,54		0,15	0,49	18 771 128
Repubblica ceca	1,15	1,34	2,08		0,56	1,90	72 028 769
Danimarca	1,94	2,25	3,50		0,94	3,19	121 255 644
Germania	20,59	23,90	0,—	– 17,92	0,—	5,97	227 039 988
Estonia	0,12	0,14	0,21		0,06	0,19	7 396 403
Irlanda	0,98	1,14	1,78		0,48	1,62	61 443 558
Grecia	1,68	1,95	3,04		0,82	2,77	105 155 515
Spagna	8,27	9,60	14,96		4,02	13,62	517 658 498
Francia	16,11	18,70	29,15		7,84	26,53	1 008 365 814
Italia	12,37	14,36	22,39		6,02	20,38	774 567 167
Cipro	0,14	0,16	0,26		0,07	0,23	8 881 558
Lettonia	0,15	0,17	0,27		0,07	0,25	9 323 752
Lituania	0,24	0,28	0,43		0,12	0,39	14 924 392
Lussemburgo	0,26	0,30	0,46		0,12	0,42	15 971 690
Ungheria	0,84	0,97	1,51		0,41	1,38	52 296 874
Malta	0,05	0,06	0,09		0,02	0,08	3 033 098
Paesi Bassi	4,85	5,63	0,—	– 4,22	0,—	1,41	53 463 603
Austria	2,32	2,69	0,—	– 2,02	0,—	0,67	25 548 480
Polonia	3,04	3,52	5,49		1,48	5,—	190 114 628
Portogallo	1,24	1,44	2,25		0,60	2,05	77 837 419
Romania	1,07	1,25	1,94		0,52	1,77	67 208 537
Slovenia	0,29	0,33	0,52		0,14	0,47	17 972 270
Slovacchia	0,56	0,65	1,01		0,27	0,92	35 017 146
Finlandia	1,54	1,79	2,79		0,75	2,54	96 636 104
Svezia	3,13	3,64	0,—	– 2,73	0,—	0,91	34 572 107
Regno Unito	13,85	0,—	0,—		0,—	0,—	0
Totale	100,—	100,—	100,—	– 26,89	26,89	100,—	3 800 441 275

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.

TABELLA 7

Riepilogo del finanziamento (1) del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)					Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti					Totale risorse proprie (2)
	Contributi netti nel settore dello zucchero (75%)	Dazi doganali netti (75%)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (75%)	p.m. costi di riscossione (25% delle RPT lorde)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzione a favore dei Paesi Bassi e della Svezia	Correzione a favore del Regno Unito	Totale «contributi nazionali»	Percentuale del totale «contributi nazionali» (%)	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)
Belgio	6 600 000	1 754 400 000	1 761 000 000	587 000 000	509 177 700	2 858 653 098	24 892 630	183 957 133	3 576 680 561	3,20	5 337 680 561
Bulgaria	400 000	55 100 000	55 500 000	18 500 000	54 002 100	291 699 175	2 540 063	18 771 128	367 012 466	0,33	422 512 466
Repubblica ceca	3 400 000	223 600 000	227 000 000	75 666 667	212 024 700	1 119 311 114	9 746 757	72 028 769	1 413 111 340	1,26	1 640 111 340
Danimarca	3 400 000	341 500 000	344 900 000	114 966 667	298 102 200	1 884 285 853	16 408 018	121 255 644	2 320 051 715	2,08	2 664 951 715
Germania	26 300 000	4 012 600 000	4 038 900 000	1 346 299 996	1 704 417 750	20 027 949 629	174 399 734	227 039 988	22 133 807 101	19,80	26 172 707 101
Estonia	0	22 300 000	22 300 000	7 433 333	23 036 100	114 938 468	1 000 863	7 396 403	146 371 834	0,13	168 671 834
Irlanda	0	198 300 000	198 300 000	66 100 000	193 316 100	954 819 282	8 314 392	61 443 558	1 217 893 332	1,09	1 416 193 332
Grecia	1 400 000	208 300 000	209 700 000	69 900 000	302 495 700	1 634 093 409	14 229 388	105 155 515	2 055 974 012	1,84	2 265 674 012
Spagna	4 700 000	1 358 000 000	1 362 700 000	454 233 334	1 616 263 500	8 044 298 407	70 048 284	517 658 498	10 248 268 689	9,17	11 610 968 689
Francia	30 900 000	1 710 700 000	1 741 600 000	580 533 333	2 898 884 700	15 669 781 423	136 449 600	1 008 365 814	19 713 481 537	17,64	21 455 081 537
Italia	4 700 000	2 193 200 000	2 197 900 000	732 633 334	1 770 579 000	12 036 602 237	104 812 538	774 567 167	14 686 560 942	13,14	16 884 460 942
Cipro	0	29 600 000	29 600 000	9 866 667	27 943 500	138 017 437	1 201 831	8 881 558	176 044 326	0,16	205 644 326
Lettonia	0	21 400 000	21 400 000	7 133 333	19 515 600	144 889 044	1 261 667	9 323 752	174 990 063	0,16	196 390 063
Lituania	800 000	44 900 000	45 700 000	15 233 334	37 817 700	231 921 748	2 019 532	14 924 392	286 683 372	0,26	332 383 372
Lussemburgo	0	16 900 000	16 900 000	5 633 333	50 250 750	248 196 529	2 161 250	15 971 690	316 580 219	0,28	333 480 219
Ungheria	2 000 000	118 800 000	120 800 000	40 266 667	138 289 800	812 681 845	7 076 685	52 296 874	1 010 345 204	0,90	1 131 145 204
Malta	0	12 400 000	12 400 000	4 133 333	9 542 850	47 133 670	410 431	3 033 098	60 120 049	0,05	72 520 049
Paesi Bassi	7 300 000	2 107 700 000	2 115 000 000	705 000 000	284 861 300	4 716 201 546	- 637 756 193	53 463 603	4 416 770 256	3,95	6 531 770 256
Austria	3 200 000	180 700 000	183 900 000	61 300 000	305 991 675	2 253 716 057	19 624 949	25 548 480	2 604 881 161	2,33	2 788 781 161
Polonia	12 800 000	406 800 000	419 600 000	139 866 667	579 390 000	2 954 339 211	25 725 847	190 114 628	3 749 569 686	3,35	4 169 169 686
Portogallo	200 000	149 300 000	149 500 000	49 833 334	244 895 100	1 209 576 252	10 532 769	77 837 419	1 542 841 540	1,38	1 692 341 540
Romania	1 000 000	120 900 000	121 900 000	40 633 333	155 340 900	1 044 405 779	9 094 495	67 208 537	1 276 049 711	1,14	1 397 949 711
Slovenia	0	76 600 000	76 600 000	25 533 333	56 316 300	279 285 088	2 431 964	17 972 270	356 005 622	0,32	432 605 622
Slovacchia	1 400 000	122 000 000	123 400 000	41 133 334	68 128 500	544 158 694	4 738 435	35 017 146	652 042 775	0,58	775 442 775
Finlandia	800 000	165 600 000	166 400 000	55 466 667	263 138 700	1 501 703 652	13 076 562	96 636 104	1 874 555 018	1,68	2 040 955 018
Svezia	2 600 000	527 200 000	529 800 000	176 600 000	173 638 300	3 049 720 084	- 141 747 068	34 572 107	3 116 183 423	2,79	3 645 983 423
Regno Unito	9 500 000	2 992 400 000	3 001 900 000	1 000 633 334	2 501 556 900	13 471 179 732	117 304 577	- 3 800 441 275	12 289 599 934	10,99	15 291 499 934
Totale	123 400 000	19 171 200 000	19 294 600 000	6 431 533 333	14 498 917 425	97 283 558 463	0	0	111 782 475 888	100,—	131 077 075 888

(1) p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = 132 738 712 588 + 1 661 636 700 = 132 738 712 588).

(2) Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (131 077 075 888) / (13 130 916 300 000) = 1,00%; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: 1,23%.

B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

Titolo	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
1	RISORSE PROPRIE	131 077 075 888	120 585 917 895	119 868 500 351,16
3	ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI	p.m.	4 539 394 283	1 459 992 763,97
4	ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE	1 268 027 097	1 180 425 515	1 122 600 506,32
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	59 792 480	57 294 000	388 244 565,45
6	CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	50 000 000	30 000 000	3 512 188 642,09
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	123 000 000	123 000 000	1 407 563 930,33
8	ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	130 617 123	438 717	0,—
9	ENTRATE VARIE	30 200 000	30 210 000	36 235 869,20
TOTALE GENERALE		132 738 712 588	126 546 680 410	127 795 326 628,52

TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM]

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	<i>Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti</i>	p.m.	p.m.	- 2 210 987,33
1 1 1	<i>Contributi connessi all'ammasso dello zucchero</i>	p.m.	p.m.	537 393,75
1 1 3	<i>Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione</i>	p.m.	p.m.	20 370 498,64
1 1 7	<i>Tassa sulla produzione</i>	123 400 000	123 400 000	126 223 021,68
1 1 8	<i>Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio</i>	p.m.	p.m.	0,—
1 1 9	<i>Prelievo di eccedenza</i>	p.m.	p.m.	687 715,31
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 1	123 400 000	123 400 000	145 607 642,05
	CAPITOLO 1 2			
1 2 0	<i>Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	19 171 200 000	16 653 700 000	15 513 683 186,79
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 2	19 171 200 000	16 653 700 000	15 513 683 186,79
	CAPITOLO 1 3			
1 3 0	<i>Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	14 498 917 425	13 786 799 525	13 392 516 750,04
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 3	14 498 917 425	13 786 799 525	13 392 516 750,04
	CAPITOLO 1 4			
1 4 0	<i>Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	97 283 558 463	90 022 018 370	90 947 943 529,08
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 4	97 283 558 463	90 022 018 370	90 947 943 529,08

CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO**CAPITOLO 16 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA**

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
150	CAPITOLO 15			
	<i>Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	0	0	- 128 002 984,13
	TOTALE DEL CAPITOLO 15	0	0	- 128 002 984,13
160	CAPITOLO 16			
	<i>Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	0	0	- 3 247 772,67
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	0	0	- 3 247 772,67
Totale del titolo 1		131 077 075 888	120 585 917 895	119 868 500 351,16

TITOLO 1
RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM]

1 1 0 Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	- 2 210 987,33

Commento

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevedeva che i produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina versassero contributi alla produzione di base e B. Tali contributi erano destinati a coprire le spese di sostegno del mercato. Attualmente gli importi iscritti al presente articolo provengono dalla revisione dei contributi stabiliti in precedenza. I contributi per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e seguenti figurano all'articolo 1 1 7 del presente capitolo, a titolo di «tassa sulla produzione».

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	p.m.	p.m.	- 433 885,15
Bulgaria	—	—	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	- 198 248,96
Danimarca	p.m.	p.m.	- 218 301,84
Germania	p.m.	p.m.	- 941 535,97
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	- 70 308,42
Grecia	p.m.	p.m.	- 72 391,19
Spagna	p.m.	p.m.	- 303 037,04
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	- 328 684,11
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	- 19 326,14
Lituania	p.m.	p.m.	- 30 343,41
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	- 133 237,17
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	- 443 092,56
Austria	p.m.	p.m.	- 182 835,37
Polonia	p.m.	p.m.	- 793 934,36
Portogallo	p.m.	p.m.	- 26 956,74
Romania	—	—	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	- 13 024,91
Slovacchia	p.m.	p.m.	- 154 892,39
Finlandia	p.m.	p.m.	- 52 967,13
Svezia	p.m.	p.m.	2 527 967,34
Regno Unito	p.m.	p.m.	- 321 951,81
<i>Totale dell'articolo 1 1 0</i>	p.m.	p.m.	- 2 210 987,33

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM] (seguito)

1 1 1

Contributi connessi all'ammasso dello zucchero

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	537 393,75

Commento

Articolo destinato a registrare gli importi a carico di nuovi Stati membri in caso di mancata eliminazione delle eccedenze di zucchero conformemente al regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).

Articolo destinato anche a registrare le entrate provenienti dalle rimanenze del contributo per l'ammasso dello zucchero poiché il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1), ha eliminato il contributo per l'ammasso.

L'articolo registra anche gli importi dovuti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva (GU L 9 del 14.1.1982, pag. 14), qualora non sia rispettato l'obbligo di magazzinaggio dello zucchero riportato e gli importi dovuti in sospeso conformemente al regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 39), qualora non siano rispettate le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	537 393,75
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	p.m.	p.m.	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
<i>Totale dell'articolo 1 1 1</i>	p.m.	p.m.	537 393,75

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM] (seguito)

1 1 3 Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	20 370 498,64

Commento

Importi corrispondenti agli importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata. Essi comprendono anche gli importi riscossi sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	—	—	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	202 411,39
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	20 168 087,25
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	—	—	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
<i>Totale dell'articolo 1 1 3</i>	p.m.	p.m.	20 370 498,64

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM] (seguito)

117

Tassa sulla produzione

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
123 400 000	123 400 000	126 223 021,68

Commento

L'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che venga riscossa una tassa sulla produzione delle imprese che producono zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 16.

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), in particolare l'articolo 51.

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	6 600 000	6 600 000	6 601 725,90
Bulgaria	400 000	400 000	401 391,—
Repubblica ceca	3 400 000	3 400 000	3 252 480,08
Danimarca	3 400 000	3 400 000	3 352 167,49
Germania	26 300 000	26 300 000	26 339 173,20
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	1 400 000	1 400 000	1 428 318,—
Spagna	4 700 000	4 700 000	7 548 059,68
Francia	30 900 000	30 900 000	30 933 280,80
Italia	4 700 000	4 700 000	3 962 693,25
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	800 000	800 000	812 268,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	2 000 000	2 000 000	1 934 596,18
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	7 300 000	7 300 000	7 243 992,—
Austria	3 200 000	3 200 000	3 159 246,60
Polonia	12 800 000	12 800 000	13 605 406,35
Portogallo	200 000	200 000	56 250,—
Romania	1 000 000	1 000 000	961 638,39
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	1 400 000	1 400 000	1 317 300,75
Finlandia	800 000	800 000	728 991,—
Svezia	2 600 000	2 600 000	2 769 232,85
Regno Unito	9 500 000	9 500 000	9 814 810,16
<i>Totale dell'articolo 117</i>	123 400 000	123 400 000	126 223 021,68

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM] (seguito)

118 Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Le quote supplementari di zucchero e le quote aggiuntive di isoglucosio assegnate alle imprese sono soggette a un prelievo unico, a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
<i>Totale dell'articolo 118</i>	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM] (seguito)

1 1 9

Prelievo di eccedenza

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	687 715,31

Commento

Ciascuno Stato membro addebita un prelievo di eccedenza alle imprese interessate stabilite sul suo territorio, a norma dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	685 232,60
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	797,49
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,72
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	1 684,50
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
<i>Totale dell'articolo 1 1 9</i>	p.m.	p.m.	687 715,31

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

1 2 0 Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
19 171 200 000	16 653 700 000	15 513 683 186,79

Commento

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione. Il presente articolo può comprendere prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione europea sugli scambi con paesi terzi e dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	1 754 400 000	1 512 400 000	1 483 422 118,40
Bulgaria	55 100 000	55 400 000	42 022 645,50
Repubblica ceca	223 600 000	193 300 000	186 301 354,30
Danimarca	341 500 000	318 500 000	303 700 001,39
Germania	4 012 600 000	3 403 800 000	3 038 258 358,65
Estonia	22 300 000	16 800 000	17 244 849,47
Irlanda	198 300 000	178 200 000	185 713 964,70
Grecia	208 300 000	155 000 000	214 076 433,64
Spagna	1 358 000 000	1 056 600 000	1 130 128 280,08
Francia	1 710 700 000	1 357 500 000	1 376 366 070,26
Italia	2 193 200 000	1 795 300 000	1 664 326 080,82
Cipro	29 600 000	33 200 000	26 433 523,77
Lettonia	21 400 000	21 100 000	16 781 847,23
Lituania	44 900 000	47 900 000	38 276 924,16
Lussemburgo	16 900 000	12 300 000	12 734 500,80
Ungheria	118 800 000	112 200 000	90 777 095,62
Malta	12 400 000	10 100 000	9 812 107,93
Paesi Bassi	2 107 700 000	2 039 100 000	1 742 430 649,14
Austria	180 700 000	168 100 000	163 622 479,36
Polonia	406 800 000	379 500 000	305 001 121,55
Portogallo	149 300 000	131 300 000	134 196 822,74
Romania	120 900 000	142 300 000	99 894 995,54
Slovenia	76 600 000	78 800 000	66 642 958,10
Slovacchia	122 000 000	93 400 000	106 097 143,47
Finlandia	165 600 000	138 000 000	126 350 841,61
Svezia	527 200 000	450 300 000	429 028 434,14
Regno Unito	2 992 400 000	2 753 300 000	2 504 041 584,42
<i>Totale dell'articolo 1 2 0</i>	19 171 200 000	16 653 700 000	15 513 683 186,79

CAPITOLO 13 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

130 Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
14 498 917 425	13 786 799 525	13 392 516 750,04

Commento

L'aliquota uniforme applicata, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole dell'Unione è fissata allo 0,30 %. L'imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50 % del RNL di ciascuno Stato membro. Limitatamente al periodo 2007-2013, l'aliquota della risorsa propria basata sull'IVA per l'Austria è fissata allo 0,225 %, per la Germania allo 0,15 % e per i Paesi Bassi e la Svezia allo 0,10 %.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1, lettera b) e 4.

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	509 177 700	447 056 400	431 826 000,—
Bulgaria	54 002 100	50 039 700	47 289 600,02
Repubblica ceca	212 024 700	198 357 600	192 799 734,77
Danimarca	298 102 200	288 014 100	279 421 562,74
Germania	1 704 417 750	1 617 919 650	1 591 451 700,—
Estonia	23 036 100	20 176 800	19 381 200,14
Irlanda	193 316 100	199 435 200	192 087 600,—
Grecia	302 495 700	320 616 300	324 634 500,—
Spagna	1 616 263 500	1 194 082 200	1 171 392 600,—
Francia	2 898 884 700	2 687 302 500	2 601 826 800,—
Italia	1 770 579 000	1 865 228 700	1 813 767 300,—
Cipro	27 943 500	26 082 900	25 190 100,—
Lettonia	19 515 600	20 254 500	20 313 767,67
Lituania	37 817 700	40 864 500	39 432 450,06
Lussemburgo	50 250 750	43 806 900	41 264 700,—
Ungheria	138 289 800	130 727 400	121 352 455,40
Malta	9 542 850	8 656 650	8 246 700,—
Paesi Bassi	284 861 300	297 167 000	257 072 000,—
Austria	305 991 675	292 646 475	286 416 900,—
Polonia	579 390 000	552 490 800	508 626 127,99
Portogallo	244 895 100	245 006 700	239 920 200,—
Romania	155 340 900	145 281 600	135 033 583,98
Slovenia	56 316 300	53 411 850	51 704 850,—
Slovacchia	68 128 500	79 764 600	75 822 000,—
Finlandia	263 138 700	241 236 300	232 248 600,—
Svezia	173 638 300	153 822 000	147 496 863,57
Regno Unito	2 501 556 900	2 567 350 200	2 536 496 853,70
<i>Totale dell'articolo 130</i>	14 498 917 425	13 786 799 525	13 392 516 750,04

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

140 Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
97 283 558 463	90 022 018 370	90 947 943 529,08

Commento

La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio generale dell'Unione europea.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio è dello 0,7409 %.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	2 858 653 098	2 596 149 707	2 621 134 499,—
Bulgaria	291 699 175	249 861 638	247 201 341,05
Repubblica ceca	1 119 311 114	1 003 881 027	1 022 419 464,56
Danimarca	1 884 285 853	1 756 728 990	1 767 514 327,81
Germania	20 027 949 629	18 302 176 736	18 636 926 600,—
Estonia	114 938 468	98 771 508	98 307 875,70
Irlanda	954 819 282	954 343 820	958 866 432,—
Grecia	1 634 093 409	1 669 705 468	1 731 945 117,—
Spagna	8 044 298 407	7 558 925 201	7 710 542 285,—
Francia	15 669 781 423	14 692 053 946	14 810 280 668,—
Italia	12 036 602 237	11 342 820 841	11 451 174 444,—
Cipro	138 017 437	124 812 743	125 744 407,—
Lettonia	144 889 044	122 788 590	130 292 513,42
Lituania	231 921 748	195 546 137	196 839 633,19
Lussemburgo	248 196 529	209 626 206	205 985 892,—
Ungheria	812 681 845	710 190 008	685 590 645,37
Malta	47 133 670	41 424 084	41 166 029,—
Paesi Bassi	4 716 201 546	4 331 101 104	4 358 377 184,—
Austria	2 253 716 057	2 069 144 146	2 095 235 440,—
Polonia	2 954 339 211	2 643 796 986	2 537 771 911,02
Portogallo	1 209 576 252	1 172 414 048	1 197 638 089,—
Romania	1 044 405 779	918 921 136	884 685 148,34
Slovenia	279 285 088	255 588 126	258 101 226,—
Slovacchia	544 158 694	493 913 525	485 647 281,—
Finlandia	1 501 703 652	1 314 222 501	1 315 128 025,—
Svezia	3 049 720 084	2 516 258 096	2 491 540 468,13
Regno Unito	13 471 179 732	12 676 852 052	12 881 886 582,49
<i>Totale dell'articolo 140</i>	97 283 558 463	90 022 018 370	90 947 943 529,08

CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

1 5 0

Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
0	0	- 128 002 984,13

Commento

Il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (correzione britannica) è stato istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau del giugno 1984 e dalla risultante decisione relativa alle risorse proprie del 1985. Lo scopo di questo meccanismo era di ridurre lo squilibrio di bilancio del Regno Unito tramite una riduzione dei suoi versamenti all'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare gli articoli 4 e 5.

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	183 957 133	145 448 571	166 903 516,—
Bulgaria	18 771 128	13 998 429	15 740 807,—
Repubblica ceca	72 028 769	56 242 158	64 920 329,01
Danimarca	121 255 644	98 420 257	112 564 693,07
Germania	227 039 988	182 159 254	210 656 145,—
Estonia	7 396 403	5 533 646	6 259 858,02
Irlanda	61 443 558	53 466 849	61 056 836,—
Grecia	105 155 515	93 544 788	110 283 440,—
Spagna	517 658 498	423 486 700	490 976 949,—
Francia	1 008 365 814	823 118 270	943 060 313,—
Italia	774 567 167	635 478 409	729 165 665,—
Cipro	8 881 558	6 992 600	8 006 908,—
Lettonia	9 323 752	6 879 197	8 297 481,81
Lituania	14 924 392	10 955 418	12 533 972,01
Lussemburgo	15 971 690	11 744 250	13 116 370,—
Ungheria	52 296 874	39 788 199	43 608 873,48
Malta	3 033 098	2 320 773	2 621 291,—
Paesi Bassi	53 463 603	43 106 902	49 263 430,—
Austria	25 548 480	20 593 930	23 682 779,—
Polonia	190 114 628	148 117 997	161 400 776,52
Portogallo	77 837 419	65 684 174	76 260 874,—
Romania	67 208 537	51 482 303	56 402 059,85
Slovenia	17 972 270	14 319 254	16 434 869,—
Slovacchia	35 017 146	27 671 369	30 924 105,—
Finlandia	96 636 104	73 628 953	83 742 170,—
Svezia	34 572 107	25 043 999	28 058 560,26
Regno Unito	- 3 800 441 275	- 3 079 226 649	- 3 653 946 055,16
<i>Totale dell'articolo 1 5 0</i>	0	0	- 128 002 984,13

CAPITOLO 16 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA

1 6 0 *Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2007/436/CE, Euratom*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
0	0	- 3 247 772,67

Commento

Limitatamente al periodo 2007-2013, i Paesi Bassi beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 605 000 000 EUR e la Svezia di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 150 000 000 EUR, a prezzi 2004. Tali importi sono adeguati ai prezzi attuali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 9.

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5.

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	24 892 630	23 934 277	23 602 839,—
Bulgaria	2 540 063	2 303 510	2 226 003,—
Repubblica ceca	9 746 757	9 254 923	9 215 961,70
Danimarca	16 408 018	16 195 537	15 915 633,38
Germania	174 399 734	168 730 393	167 822 128,—
Estonia	1 000 863	910 589	885 244,—
Irlanda	8 314 392	8 798 233	8 634 417,—
Grecia	14 229 388	15 393 254	15 595 850,—
Spagna	70 048 284	69 686 816	69 432 028,—
Francia	136 449 600	135 448 153	133 363 878,—
Italia	104 812 538	104 571 093	103 115 739,—
Cipro	1 201 831	1 150 667	1 132 305,—
Lettonia	1 261 667	1 132 006	1 173 225,42
Lituania	2 019 532	1 802 768	1 772 504,99
Lussemburgo	2 161 250	1 932 574	1 854 865,—
Ungheria	7 076 685	6 547 344	6 170 537,55
Malta	410 431	381 895	370 693,—
Paesi Bassi	- 637 756 193	- 625 110 923	- 612 147 160,—
Austria	19 624 949	19 075 737	18 867 213,—
Polonia	25 725 847	24 373 544	22 857 540,24
Portogallo	10 532 769	10 808 653	10 784 513,—
Romania	9 094 495	8 471 666	7 961 951,62
Slovenia	2 431 964	2 356 304	2 324 155,—
Slovacchia	4 738 435	4 553 460	4 373 165,—
Finlandia	13 076 562	12 116 006	11 842 488,—
Svezia	- 141 747 068	- 141 688 197	- 148 490 504,73
Regno Unito	117 304 577	116 869 718	116 095 014,16
<i>Totale dell'articolo 1 6 0</i>	0	0	- 3 247 772,67

TITOLO 3

ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

CAPITOLO 3 0 — ECCEDEZZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

CAPITOLO 3 4 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
	CAPITOLO 3 0			
3 0 0	<i>Ecceденza disponibile dell'esercizio precedente</i>	p.m.	4 539 394 283	2 253 591 199,37
3 0 2	<i>Ecceденza di risorse proprie risultanti dal riversamento dell'ecceденza del Fondo di garanzia per le azioni esterne</i>	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 0	p.m.	4 539 394 283	2 253 591 199,37
	CAPITOLO 3 1			
3 1 0	<i>Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995</i>			
3 1 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.	p.m.	- 921 990 232,67
	Totale dell'articolo 3 1 0	p.m.	p.m.	- 921 990 232,67
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 1	p.m.	p.m.	- 921 990 232,67
	CAPITOLO 3 2			
3 2 0	<i>Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995</i>			
3 2 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.	p.m.	118 850 779,80
	Totale dell'articolo 3 2 0	p.m.	p.m.	118 850 779,80
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 2	p.m.	p.m.	118 850 779,80
	CAPITOLO 3 4			
3 4 0	<i>Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia</i>	p.m.	p.m.	- 3 693 074,34
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 4	p.m.	p.m.	- 3 693 074,34

CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
	CAPITOLO 3 5			
3 5 0	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito			
3 5 0 4	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	p.m.	9 028 843,89
	<i>Totale dell'articolo 3 5 0</i>	p.m.	p.m.	9 028 843,89
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 5	p.m.	p.m.	9 028 843,89
	CAPITOLO 3 6			
3 6 0	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito			
3 6 0 4	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	p.m.	4 205 247,92
	<i>Totale dell'articolo 3 6 0</i>	p.m.	p.m.	4 205 247,92
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 6	p.m.	p.m.	4 205 247,92
	Totale del titolo 3	p.m.	4 539 394 283	1 459 992 763,97

TITOLO 3

ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

CAPITOLO 3 0 — ECCEDEZZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0 0 *Ecceденza disponibile dell'esercizio precedente*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	4 539 394 283	2 253 591 199,37

Commento

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'ecceденza o di un deficit, in entrata o in spesa nel bilancio dell'esercizio successivo.

Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 34 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, che la Commissione deve presentare entro 15 giorni successivi alla presentazione dei conti provvisori.

Un disavanzo è iscritto all'articolo 27 02 01 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 7.

3 0 2 *Ecceденza di risorse proprie risultanti dal riversamento dell'ecceденza del Fondo di garanzia per le azioni esterne*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, le eventuali ecceденze del Fondo di garanzia per le azioni esterne rispetto all'importo obiettivo, una volta raggiunto detto importo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3.

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

CAPITOLO 31 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

3 1 0 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

3 1 0 3 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	- 921 990 232,67

Commento

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio, un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base delle risorse IVA.

Ad ogni Stato membro è addebitato l'importo calcolato sulla base di questo estratto, conformemente alle norme dell'Unione europea, ed è accreditato l'importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Eventuali correzioni agli estratti summenzionati risultanti dai controlli della Commissione conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e/o eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti che incidano sul livellamento della base IVA comporteranno adeguamenti dei saldi IVA.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8.

CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000 (seguito)

3 1 0 (seguito)

3 1 0 3 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	p.m.	p.m.	7 357 362,42
Bulgaria	p.m.	p.m.	- 1 294 711,69
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	- 11 906 121,96
Danimarca	p.m.	p.m.	- 22 563 587,04
Germania	p.m.	p.m.	- 4 581 894,70
Estonia	p.m.	p.m.	330 451,79
Irlanda	p.m.	p.m.	1 693 596,80
Grecia	p.m.	p.m.	- 30 997 449,26
Spagna	p.m.	p.m.	- 410 984 417,75
Francia	p.m.	p.m.	- 221 259 772,54
Italia	p.m.	p.m.	- 254 861 905,25
Cipro	p.m.	p.m.	- 294 300,—
Lettonia	p.m.	p.m.	- 6 634 845,10
Lituania	p.m.	p.m.	- 7 811 097,62
Lussemburgo	p.m.	p.m.	- 2 000 722,37
Ungheria	p.m.	p.m.	- 1 915 479,20
Malta	p.m.	p.m.	- 159 424,14
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	- 54 736 057,23
Austria	p.m.	p.m.	639 057,65
Polonia	p.m.	p.m.	9 631 165,93
Portogallo	p.m.	p.m.	36 351 997,09
Romania	p.m.	p.m.	- 10 962 891,26
Slovenia	p.m.	p.m.	- 1 587 614,70
Slovacchia	p.m.	p.m.	- 22 450 551,97
Finlandia	p.m.	p.m.	- 5 555 005,07
Svezia	p.m.	p.m.	2 011 792,57
Regno Unito	p.m.	p.m.	92 552 191,93
Totale della voce 3 1 0 3	p.m.	p.m.	- 921 990 232,67

CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

3 2 0 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

3 2 0 3 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	118 850 779,80

Commento

Sulla base delle cifre per l'aggregato RNL e delle sue componenti per l'esercizio precedente, fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo calcolato conformemente alle norme dell'Unione ed è accreditato l'importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente.

La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Eventuali modifiche apportate al prodotto nazionale lordo/reddito nazionale lordo degli esercizi precedenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatti salvi gli articoli 4 e 5, danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato, ad un adeguamento del saldo stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000 (seguito)

3 2 0 (seguito)

3 2 0 3 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	p.m.	p.m.	39 933 807,68
Bulgaria	p.m.	p.m.	- 107 669,63
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	28 501 508,13
Danimarca	p.m.	p.m.	- 57 720 359,25
Germania	p.m.	p.m.	57 539 441,10
Estonia	p.m.	p.m.	573 727,67
Irlanda	p.m.	p.m.	- 5 995 050,99
Grecia	p.m.	p.m.	- 115 864 325,30
Spagna	p.m.	p.m.	- 103 140 187,09
Francia	p.m.	p.m.	- 55 616 599,35
Italia	p.m.	p.m.	- 70 223 506,02
Cipro	p.m.	p.m.	- 1 496 839,30
Lettonia	p.m.	p.m.	3 532 293,64
Lituania	p.m.	p.m.	- 10 516 115,80
Lussemburgo	p.m.	p.m.	- 9 477 538,59
Ungheria	p.m.	p.m.	16 289 448,24
Malta	p.m.	p.m.	- 812 602,24
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	- 141 264 919,18
Austria	p.m.	p.m.	35 398 297,91
Polonia	p.m.	p.m.	91 919 397,65
Portogallo	p.m.	p.m.	151 163 451,19
Romania	p.m.	p.m.	- 25 486 732,59
Slovenia	p.m.	p.m.	- 7 306 020,34
Slovacchia	p.m.	p.m.	- 35 824 059,95
Finlandia	p.m.	p.m.	- 59 746 551,73
Svezia	p.m.	p.m.	278 704 851,64
Regno Unito	p.m.	p.m.	115 893 632,30
Totale della voce 3 2 0 3	p.m.	p.m.	118 850 779,80

CAPITOLO 34 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

340 *Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	- 3 693 074,34

Commento

L'articolo 3 del protocollo sulla posizione della Danimarca e l'articolo 5 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentano del tutto questi Stati membri dal sostenere le conseguenze finanziarie di determinate misure nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, ad eccezione dei relativi costi amministrativi. Essi possono pertanto beneficiare di un adeguamento delle risorse proprie versate per ciascun esercizio al quale non partecipano.

Il contributo di ciascuno Stato membro al meccanismo di adeguamento viene calcolato applicando alla spesa di bilancio risultante da questa azione o politica la chiave dell'aggregato del reddito nazionale lordo e delle sue componenti dell'esercizio precedente, forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

La Commissione determina l'ammontare del saldo di ciascuno Stato membro e lo comunica con un anticipo sufficiente affinché gli Stati membri possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre, conformemente all'articolo 10 bis dello stesso regolamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europea (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 10 bis.

Protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 3, e protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5.

CAPITOLO 34 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA (seguito)

340 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	p.m.	p.m.	1 307 848,04
Bulgaria	p.m.	p.m.	129 234,44
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	527 689,—
Danimarca	p.m.	p.m.	- 4 137 533,44
Germania	p.m.	p.m.	9 288 650,97
Estonia	p.m.	p.m.	51 643,63
Irlanda	p.m.	p.m.	- 2 728 822,80
Grecia	p.m.	p.m.	863 163,37
Spagna	p.m.	p.m.	3 912 299,77
Francia	p.m.	p.m.	7 347 225,81
Italia	p.m.	p.m.	5 698 862,08
Cipro	p.m.	p.m.	63 714,04
Lettonia	p.m.	p.m.	76 428,93
Lituania	p.m.	p.m.	103 676,29
Lussemburgo	p.m.	p.m.	101 749,85
Ungheria	p.m.	p.m.	333 541,98
Malta	p.m.	p.m.	20 554,90
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	2 119 574,07
Austria	p.m.	p.m.	1 039 960,18
Polonia	p.m.	p.m.	1 219 366,32
Portogallo	p.m.	p.m.	618 288,07
Romania	p.m.	p.m.	430 473,28
Slovenia	p.m.	p.m.	132 497,46
Slovacchia	p.m.	p.m.	235 372,12
Finlandia	p.m.	p.m.	656 108,17
Svezia	p.m.	p.m.	1 315 503,45
Regno Unito	p.m.	p.m.	- 34 420 144,32
<i>Totale dell'articolo 340</i>	p.m.	p.m.	- 3 693 074,34

CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

3 5 0 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

3 5 0 4 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	9 028 843,89

Commento

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito.

Le cifre del 2010 corrispondono al risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l'esercizio 2006.

Basi giuridiche

Articoli 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42).

Articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	p.m.	p.m.	5 025 912,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	489 243,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	1 326 784,96
Danimarca	p.m.	p.m.	- 9 188 536,15
Germania	p.m.	p.m.	39 179 773,—
Estonia	p.m.	p.m.	- 69 352,—
Irlanda	p.m.	p.m.	2 623 764,—
Grecia	p.m.	p.m.	65 528 142,—
Spagna	p.m.	p.m.	22 584 489,—
Francia	p.m.	p.m.	- 22 588 521,—
Italia	p.m.	p.m.	- 94 910 109,—
Cipro	p.m.	p.m.	107 437,39
Lettonia	p.m.	p.m.	1 003 592,95
Lituania	p.m.	p.m.	- 725 966,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	- 281 514,—
Ungheria	p.m.	p.m.	- 6 149 038,94
Malta	p.m.	p.m.	128 050,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	10 720 377,—
Austria	p.m.	p.m.	- 499 052,—
Polonia	p.m.	p.m.	8 267 387,97
Portogallo	p.m.	p.m.	1 266 237,—
Romania	p.m.	p.m.	5 071 735,10
Slovenia	p.m.	p.m.	1 562 004,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	5 020 431,38
Finlandia	p.m.	p.m.	4 653 367,—
Svezia	p.m.	p.m.	6 000 622,24
Regno Unito	p.m.	p.m.	- 37 118 417,01
Totale della voce 3 5 0 4	p.m.	p.m.	9 028 843,89

CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO
3 6 0 Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

3 6 0 4 Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	4 205 247,92

Commento

Voce destinata ad accogliere la differenza tra l'importo iscritto nel bilancio e l'aggiornamento intermedio più recente della correzione britannica, prima del calcolo finale.

Le cifre del 2010 corrispondono al risultato del calcolo intermedio del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l'esercizio 2008.

Basi giuridiche

Articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

Stati membri	Bilancio 2012	Bilancio 2011	Esecuzione 2010
Belgio	p.m.	p.m.	- 3 504 541,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	- 1 523 420,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	532 273,23
Danimarca	p.m.	p.m.	- 8 142 576,86
Germania	p.m.	p.m.	- 213 638,—
Estonia	p.m.	p.m.	- 602 251,—
Irlanda	p.m.	p.m.	- 7 602 523,—
Grecia	p.m.	p.m.	- 7 281 407,—
Spagna	p.m.	p.m.	- 17 398 703,—
Francia	p.m.	p.m.	- 22 865 571,—
Italia	p.m.	p.m.	- 18 521 220,—
Cipro	p.m.	p.m.	- 379 606,—
Lettonia	p.m.	p.m.	222 727,25
Lituania	p.m.	p.m.	- 1 577 325,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	- 2 092 216,—
Ungheria	p.m.	p.m.	- 2 828 485,57
Malta	p.m.	p.m.	- 170 277,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	- 5 075 335,—
Austria	p.m.	p.m.	- 501 383,—
Polonia	p.m.	p.m.	- 2 712 429,61
Portogallo	p.m.	p.m.	- 312 262,—
Romania	p.m.	p.m.	- 10 913 856,98
Slovenia	p.m.	p.m.	- 1 405 069,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	- 3 676 917,—
Finlandia	p.m.	p.m.	- 7 803 260,—
Svezia	p.m.	p.m.	2 162 768,12
Regno Unito	p.m.	p.m.	128 391 752,34
Totale della voce 3 6 0 4	p.m.	p.m.	4 205 247,92

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI
E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
	CAPITOLO 4 0			
4 0 0	<i>Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione, nonché dei membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, della Banca centrale europea, del Fondo europeo per gli investimenti e dei membri del loro personale e dei beneficiari di una pensione</i>	627 380 550	591 693 725	559 715 183,04
4 0 3	<i>Gettito del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	52 254,72
4 0 4	<i>Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio</i>	64 611 260	60 128 782	54 231 954,56
	TOTALE DEL CAPITOLO 4 0	691 991 810	651 822 507	613 999 392,32
	CAPITOLO 4 1			
4 1 0	<i>Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	470 981 131	437 655 803	407 170 670,01
4 1 1	<i>Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale</i>	91 054 938	77 713 938	71 330 285,97
4 1 2	<i>Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico</i>	110 000	110 000	106 493,09
	TOTALE DEL CAPITOLO 4 1	562 146 069	515 479 741	478 607 449,07
	CAPITOLO 4 2			
4 2 0	<i>Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico</i>	13 889 218	13 123 267	29 919 993,93
4 2 1	<i>Contributo dei membri del Parlamento ad un regime di pensione di anzianità</i>	p.m.	p.m.	73 671,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 4 2	13 889 218	13 123 267	29 993 664,93
	Totale del titolo 4	1 268 027 097	1 180 425 515	1 122 600 506,32

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI
E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 40 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

400 *Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione, nonché dei membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, della Banca centrale europea, del Fondo europeo per gli investimenti e dei membri del loro personale e dei beneficiari di una pensione*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
627 380 550	591 693 725	559 715 183,04

Commento

Queste entrate costituiscono la totalità delle imposte sugli stipendi, i salari e gli emolumenti di ogni genere, tranne le prestazioni e gli assegni familiari versati ai membri della Commissione, ai funzionari, agli altri agenti e ai beneficiari di indennità di cessazione dal servizio di cui al capitolo 01 di ciascun titolo dello stato delle spese nonché ai beneficiari di una pensione.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1° luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).

Decisione 2009/910/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 36).

Decisione 2009/912/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 38).

CAPITOLO 40 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE (seguito)

400 (seguito)

Parlamento	63 103 216
Consiglio	23 959 000
Commissione:	423 937 261
— funzionamento	(347 016 000)
— ricerca e sviluppo tecnologico	(14 482 602)
— ricerca (azioni indirette)	(16 650 734)
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	(2 828 000)
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	(606 000)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	(2 482 000)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	(887 000)
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)	(1 191 000)
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	(3 068 000)
— Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	(296 445)
— Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia	(130 945)
— Impresa comune Artemis –Iniziativa in materia di sistemi informatici incorporati- (ITC Artemis)	(87 390)
— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)	(141 708)
— Impresa comune Clean Sky	(130 894)
— Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)	(294 251)
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	(247 152)
— Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	(984 984)
— Agenzia europea per la ricostruzione	(p.m.)
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	(239 743)
— Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)	(831 932)
— Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	(282 584)
— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	(3 476 873)
— Autorità bancaria europea (EBA)	(348 398)
— Eurojust	(523 780)
— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)	(946 982)
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	(527 821)
— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	(2 591 240)
— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	(1 152 829)
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	(1 622 786)
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	(520 065)
— Autorità di vigilanza del GNSS europeo (GALILEO)	(179 522)

CAPITOLO 40 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)***400** *(seguito)*

— Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	(121 989)	
— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)	(110 959)	
— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	(197 889)	
— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E)	(1 321 578)	
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	(906 064)	
— Agenzia europea per i medicinali (EMA)	(4 042 709)	
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	(455 103)	
— Comitato consultivo ITC iniziativa europea in materia di nanoelettronica (ENIAC)	(91 208)	
— Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	(212 778)	
— Accademia europea di polizia (CEPOL)	(116 867)	
— Ufficio europeo di polizia (Europol)	(2 268 007)	
— Agenzia ferroviaria europea (ERA)	(700 654)	
— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	(812 914)	
— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	(281 165)	
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	(695 369)	
— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	(404 628)	
— Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)	(363 309)	
— Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)	(108 539)	
— Agenzia esecutiva per la ricerca (AER)	(847 747)	
— Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)	(225 920)	
— Impresa comune in materia di idrogeno e celle a combustibile (FCH)	(95 578)	
— ITC Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)	(177 157)	
— ITC sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)	(204 177)	
— Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	(3 392 990)	
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	(1 012 303)	
Corte di giustizia		22 948 000
Corte dei conti		10 210 000
Comitato economico e sociale europeo		4 540 968
Comitato delle regioni		3 053 037
Mediatore europeo		560 068
Garante europeo della protezione dei dati		433 000
Servizio europeo per l'azione esterna		20 076 000
Banca europea per gli investimenti		37 760 000
Banca centrale europea		14 600 000
Fondo europeo per gli investimenti		2 200 000
	Totale	627 380 550

CAPITOLO 40 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE (seguito)

403 **Gettito del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	52 254,72

Commento

Le disposizioni riguardanti il contributo temporaneo sono state applicate fino al 30 giugno 2003. Pertanto questo articolo coprirà tutte le entrate risultanti dall'importo residuo del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri della Commissione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
— funzionamento	(p.m.)
— ricerca e sviluppo tecnologico	(p.m.)
— ricerca (azioni indirette)	(p.m.)
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	(p.m.)
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	(p.m.)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	(p.m.)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	(p.m.)
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali PMO)	(p.m.)
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	(p.m.)
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	(p.m.)
— Eurojust	(p.m.)
— Agenzia europea per la ricostruzione	(p.m.)
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	(p.m.)
— Agenzia europea per i medicinali (EMA)	(p.m.)
— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	(p.m.)
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	(p.m.)
— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	(p.m.)
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	(p.m.)
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	(p.m.)
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	(p.m.)
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	(p.m.)

CAPITOLO 40 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE (seguito)**403** (seguito)

— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	(p.m.)	
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	(p.m.)	
— Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	(p.m.)	
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	(p.m.)	
Corte di giustizia dell'Unione europea		p.m.
Corte dei conti		p.m.
Comitato economico e sociale europeo		p.m.
Comitato delle regioni		p.m.
Mediatore europeo		p.m.
Garante europeo della protezione dei dati		p.m.
	Totale	<u>p.m.</u>

404 **Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
64 611 260	60 128 782	54 231 954,56

Commento

Articolo destinato ad accogliere il gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio, conformemente all'articolo 66 bis dello statuto.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1° luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).

Decisione 2009/910/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 36).

Decisione 2009/912/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 38).

CAPITOLO 40 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)*
404 *(seguito)*

Parlamento	8 130 225
Consiglio	2 691 000
Commissione:	45 663 611
— funzionamento	(31 978 000)
— ricerca e sviluppo tecnologico	(2 580 922)
— ricerca (azioni indirette)	(2 664 335)
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	(530 000)
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	(115 000)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	(423 000)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	(145 000)
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)	(223 000)
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	(570 000)
— Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia (ACER)	(54 050)
— Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia	(14 789)
— Impresa comune Artemis –Iniziativa in materia di sistemi informatici incorporati (ITC Artemis)	(15 407)
— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)	(34 203)
— Impresa comune Clean Sky	(30 224)
— Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)	(64 284)
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	(41 168)
— Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	(150 207)
— Agenzia europea per la ricostruzione	(p.m.)
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	(41 604)
— Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)	(209 925)
— Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	(46 957)
— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	(772 989)
— Autorità bancaria europea (EBA)	(49 757)
— Eurojust	(59 154)
— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)	(32 284)
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	(107 402)
— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	(443 008)
— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	(166 309)
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	(317 124)
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	(99 301)
— Autorità di vigilanza del GNSS europeo (GALILEO)	(39 341)

CAPITOLO 40 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE *(seguito)***404** *(seguito)*

— Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	(29 693)	
— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)	(32 273)	
— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	(45 679)	
— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E)	(281 643)	
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	(221 924)	
— Agenzia europea per i medicinali (EMA)	(535 325)	
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	(113 074)	
— Comitato consultivo ITC iniziativa europea in materia di nanoelettronica (ENIAC)	(15 265)	
— Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	(46 532)	
— Accademia europea di polizia (CEPOL)	(17 338)	
— Ufficio europeo di polizia (Europol)	(520 086)	
— Agenzia ferroviaria europea (ERA)	(149 741)	
— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	(162 462)	
— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	(53 972)	
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	(135 230)	
— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	(79 218)	
— Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)	(53 044)	
— Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)	(18 904)	
— Agenzia esecutiva per la ricerca (AER)	(142 048)	
— Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)	(40 527)	
— Impresa comune in materia di idrogeno e celle a combustibile (FCH)	(23 325)	
— ITC Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)	(35 247)	
— ITC sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)	(38 061)	
— Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	(651 036)	
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	(203 220)	
Corte di giustizia		3 366 000
Corte dei conti		1 400 000
Comitato economico e sociale europeo		786 976
Comitato delle regioni		528 530
Mediatore europeo		66 918
Garante europeo della protezione dei dati		73 000
European External Action Service		1 905 000
	Totale	<u>64 611 260</u>

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 *Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
470 981 131	437 655 803	407 170 670,01

Commento

Le entrate sono costituite dai contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Parlamento	63 032 588
Consiglio	31 425 000
Commissione:	325 474 268
— funzionamento	(214 154 000)
— ricerca e sviluppo tecnologico	(18 131 051)
— ricerca (azioni indirette)	(19 769 962)
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	(3 392 000)
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	(1 262 000)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	(5 224 000)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	(1 587 000)
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)	(2 544 000)
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	(4 627 000)
— Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	(391 758)
— Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia	(278 264)
— Impresa comune Artemis — Iniziativa in materia di sistemi informatici incorporati — (ITC Artemis)	(103 859)
— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)	(173 550)
— Impresa comune Clean Sky	(182 018)
— Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)	(445 399)
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	(355 595)
— Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	(2 168 041)
— Agenzia europea per la ricostruzione	(p.m.)
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	(404 660)
— Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)	(1 550 505)
— Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	(216 534)
— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	(5 278 374)
— Autorità bancaria europea (EBA)	(326 409)
— Eurojust	(1 113 056)
— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)	(1 656 490)

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)***4 1 0** *(seguito)*

— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)	(868 080)	
— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	(3 356 317)	
— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	(1 331 036)	
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	(2 816 134)	
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	(775 423)	
— Autorità di vigilanza del GNSS europeo (GALILEO)	(318 294)	
— Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	(253 149)	
— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)	(292 929)	
— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	(320 073)	
— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E)	(2 085 987)	
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	(1 709 638)	
— Agenzia europea per i medicinali (EMA)	(4 660 699)	
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	(830 412)	
— Comitato consultivo ITC iniziativa europea in materia di nanoelettronica (ENIAC)	(96 222)	
— Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	(380 251)	
— Accademia europea di polizia (CEPOL)	(168 456)	
— Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)	(3 883 864)	
— Agenzia ferroviaria europea (ERA)	(1 094 562)	
— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	(1 868 734)	
— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	(452 291)	
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	(968 650)	
— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	(591 272)	
— Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)	(784 469)	
— Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)	(242 719)	
— Agenzia esecutiva per la ricerca (AER)	(2 158 460)	
— Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)	(507 419)	
— Impresa comune in materia di idrogeno e celle a combustibile (FCH)	(144 253)	
— ITC Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)	(219 202)	
— ITC sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)	(254 908)	
— Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	(5 103 790)	
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	(1 601 050)	
Corte di giustizia		18 326 000
Corte dei conti		8 300 000
Comitato economico e sociale europeo		6 317 021
Comitato delle regioni		4 433 114
Mediatore europeo		535 140
Garante europeo della protezione dei dati		405 000
European External Action Service		12 733 000
	Totale	470 981 131

CAPITOLO 41 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO (seguito)

4 1 1 *Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
91 054 938	77 713 938	71 330 285,97

Commento

Le entrate rappresentano il versamento all'Unione europea dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione maturati dai funzionari nei loro impieghi precedenti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Parlamento	9 134 938
Consiglio	p.m.
Commissione	80 620 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	1 300 000
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	91 054 938

4 1 2 *Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
110 000	110 000	106 493,09

Commento

I funzionari e gli altri agenti in aspettativa per motivi personali possono continuare a maturare diritti a pensione purché sostengano anche il costo del contributo padronale.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Parlamento	10 000
Consiglio	p.m.
Commissione	100 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	110 000

CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 2 0 Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
13 889 218	13 123 267	29 919 993,93

Commento

Entrate costituite dal contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Commissione

13 889 218

4 2 1 Contributo dei membri del Parlamento ad un regime di pensione di anzianità

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	73 671,—

Commento

Entrate costituite dai contributi dei membri del Parlamento europeo al finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l'allegato III.

Parlamento

p.m.

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI AFFITTI

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
	CAPITOLO 5 0			
5 0 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture)			
5 0 0 0	Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	18 760,84
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	125 763,19
5 0 0 2	Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	966 146,63
	<i>Totale dell'articolo 5 0 0</i>	p.m.	p.m.	1 110 670,66
5 0 1	Proventi della vendita di beni immobili	p.m.	p.m.	1 930 837,77
5 0 2	Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 662 429,92
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 0	p.m.	p.m.	4 703 938,35
	CAPITOLO 5 1			
5 1 0	Proventi dell'affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1	Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative			
5 1 1 0	Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	20 336 231,20
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	439 046,17
	<i>Totale dell'articolo 5 1 1</i>	p.m.	p.m.	20 775 277,37
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 1	p.m.	p.m.	20 775 277,37
	CAPITOLO 5 2			
5 2 0	Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione	7 792 480	7 194 000	6 885 298,32
5 2 1	Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione	10 000 000	10 000 000	8 741 601,66
5 2 2	Interessi prodotti da prefinanziamenti	40 000 000	40 000 000	41 187 994,03
5 2 3	Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	27 290 700,07
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 2	57 792 480	57 194 000	84 105 594,08

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI**CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE****CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI****CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
	CAPITOLO 5 5			
5 5 0	<i>Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	17 158 799,50
5 5 1	<i>Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	3 718 579,78
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 5	p.m.	p.m.	20 877 379,28
	CAPITOLO 5 7			
5 7 0	<i>Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	37 964 492,91
5 7 1	<i>Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	0,—
5 7 2	<i>Rimborso di spese di carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione</i>	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	<i>Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	209 705 031,61
5 7 4	<i>Entrate provenienti dal contributo della Commissione al SEAE per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 7	p.m.	p.m.	247 669 524,52
	CAPITOLO 5 8			
5 8 0	<i>Entrate provenienti da indennità locative — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	609 045,24
5 8 1	<i>Entrate provenienti da indennità d'assicurazione rimosse — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	5 259 551,32
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 8	p.m.	p.m.	5 868 596,56
	CAPITOLO 5 9			
5 9 0	<i>Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa</i>	2 000 000	100 000	4 244 255,29
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 9	2 000 000	100 000	4 244 255,29
	Totale del titolo 5	59 792 480	57 294 000	388 244 565,45

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

CAPITOLO 50 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

5 0 0 *Proventi della vendita di beni mobili (forniture)*

5 0 0 0 Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	18 760,84

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti alle istituzioni.

Accoglie inoltre i proventi della vendita di autoveicoli che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettere e) ed e bis) del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 0 0 1 Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	125 763,19

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta dei beni mobili diversi dal materiale da trasporto appartenenti alle istituzioni.

Accoglie inoltre i proventi della vendita di macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettere e) ed e bis) del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 50 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI (seguito)**500** (seguito)

5001 (seguito)

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	<u>p.m.</u>

5002 Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	966 146,63

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	<u>p.m.</u>

501 Proventi della vendita di beni immobili

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	1 930 837,77

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti alle istituzioni.

CAPITOLO 50 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI *(seguito)***502 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	1 662 429,92

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera j), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

L'articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di tali prodotti su supporto elettronico.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 51 — PROVENTI DI AFFITTI**510 Proventi dell'affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI AFFITTI (seguito)

5 1 1 **Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative**

5 1 1 0 Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	20 336 231,20

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 1 1 1 Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	439 046,17

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 2 0 **Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
7 792 480	7 194 000	6 885 298,32

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o dati in prestito, interessi bancari ed altri corrisposti sui conti delle istituzioni.

Parlamento	1 200 000
Consiglio	p.m.
Commissione	6 500 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	40 000
Comitato delle regioni	52 480
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	7 792 480

5 2 1 **Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
10 000 000	10 000 000	8 741 601,66

Commento

L'articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione.

Commissione	10 000 000
-------------	------------

5 2 2 **Interessi prodotti da prefinanziamenti**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
40 000 000	40 000 000	41 187 994,03

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dagli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

Conformemente all'articolo 5 bis del regolamento finanziario, gli importi imputati al tale voce possono dare luogo a stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti. Pertanto, gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o azione in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI (seguito)**5 2 2** (seguito)

Il regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario prevede inoltre i casi nei quali, a titolo di eccezione, l'ordinatore responsabile, una volta all'anno, recupera tali interessi.

Commissione 40 000 000

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 5 bis.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), in particolare gli articoli 4 e 4 bis.

5 2 3 *Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	27 290 700,07

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi e le altre entrate provenienti da conti fiduciari.

I conti fiduciari sono tenuti per conto dell'Unione dalle istituzioni finanziarie internazionali (Fondo europeo per gli investimenti, Banca europea per gli investimenti, Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) che gestiscono programmi dell'Unione; gli importi versati dall'Unione rimangono sul conto fino a quando non vengono messi a disposizione dei beneficiari nel quadro dei singoli programmi, come le piccole e medie imprese o le istituzioni che gestiscono progetti nei paesi in via di adesione.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli interessi generati dai conti fiduciari utilizzati per programmi comunitari danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI**5 5 0** *Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	17 158 799,50

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI *(seguito)***5 5 0** *(seguito)*

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 5 1 **Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	3 718 579,78

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE**5 7 0** **Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	37 964 492,91

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
 (seguito)

5 7 0 (seguito)

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 7 1 *Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 7 2 *Rimborso di spese di carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate relative al rimborso di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
(seguito)

5 7 2 (seguito)

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 7 3 **Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	209 705 031,61

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

5 7 4 **Entrate provenienti dal contributo della Commissione al SEAE per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	

Commento

Queste entrate derivano dal contributo della Commissione al SEAE per coprire le spese, gestite a livello locale, sostenute per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione, compreso il personale finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES).

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce 3 0 0 5 dello stato delle spese della sezione X «Servizio europeo per l'azione esterna».

Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
---------------------------------------	------

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

5 8 0 *Entrate provenienti da indennità locative — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	609 045,24

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera i), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
	Totale
	p.m.

5 8 1 *Entrate provenienti da indennità d'assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	5 259 551,32

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera h), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Quest'articolo è inoltre destinato ad accogliere le entrate provenienti dal rimborso delle retribuzioni dei funzionari da parte delle assicurazioni in caso di infortuni.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
	Totale
	p.m.

CAPITOLO 59 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

590 *Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
2 000 000	100 000	4 244 255,29

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	2 000 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	2 000 000

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI
E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
	CAPITOLO 6 0			
6 0 1	Programmi diversi di ricerca			
6 0 1 1	Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termoneucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 0 1 2	Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	21 629 907,—
6 0 1 3	Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	265 998 325,78
6 0 1 5	Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 0 1 6	Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
	<i>Totale dell'articolo 6 0 1</i>	p.m.	p.m.	287 628 232,78
6 0 2	Altri programmi			
6 0 2 1	Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
	<i>Totale dell'articolo 6 0 2</i>	p.m.	p.m.	0,—
6 0 3	Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi			
6 0 3 1	Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	172 079 517,20
6 0 3 2	Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	175 239,—
6 0 3 3	Partecipazione di terzi ad attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	14 942 662,85
	<i>Totale dell'articolo 6 0 3</i>	p.m.	p.m.	187 197 419,05
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 0	p.m.	p.m.	474 825 651,83
	CAPITOLO 6 1			
6 1 1	Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri			
6 1 1 3	Entrate provenienti dagli investimenti degli averi di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	53 100 524,18
6 1 1 4	Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	p.m.	p.m.	0,—
	<i>Totale dell'articolo 6 1 1</i>	p.m.	p.m.	53 100 524,18

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
6 1 2	Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	4 615,09
6 1 4	Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti ed alle attività con risultati commerciali positivi			
6 1 4 0	Rimborso del sostegno dell'Unione/comunitario ai progetti e alle attività nel settore delle nuove tecnologie energetiche con risultati commerciali positivi — Entrate con destinazione specifica	—	—	0,—
6 1 4 3	Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
	<i>Totale dell'articolo 6 1 4</i>	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5	Rimborso di contributi non utilizzati dell'Unione			
6 1 5 0	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, degli strumenti ISPA e IPA.	p.m.	p.m.	10 852 738,39
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	26 798,38
6 1 5 7	Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca	p.m.	p.m.	8 252 242,29
6 1 5 8	Rimborso di contributi vari non utilizzati dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	970 217,81
	<i>Totale dell'articolo 6 1 5</i>	p.m.	p.m.	20 101 996,87
6 1 6	Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 1 7	Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi			
6 1 7 0	Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	704 349,08
	<i>Totale dell'articolo 6 1 7</i>	p.m.	p.m.	704 349,08
6 1 8	Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare			
6 1 8 0	Rimborso, da parte di aggiudicatari o di beneficiari, degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 1 8 1	Rimborso delle spese supplementari dovute ai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
	<i>Totale dell'articolo 6 1 8</i>	p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)***CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO****CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI**

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
6 1 9	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi			
6 1 9 1	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
	<i>Totale dell'articolo 6 1 9</i>	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 1	p.m.	p.m.	73 911 485,22
	CAPITOLO 6 2			
6 2 0	Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b), del trattato Euratom] — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 2 2	Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento			
6 2 2 1	Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	9 293 936,—
6 2 2 3	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	12 198 053,83
6 2 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	253 531,27
6 2 2 5	Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 2 2 6	Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	50 223 620,58
	<i>Totale dell'articolo 6 2 2</i>	p.m.	p.m.	71 969 141,68
6 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 2	p.m.	p.m.	71 969 141,68
	CAPITOLO 6 3			
6 3 0	Contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	229 689 661,—
6 3 1	Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen			
6 3 1 1	Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo concluso con l'Islanda e la Norvegia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 088 214,80
6 3 1 2	Contributi per lo sviluppo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	2 051 581,83

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)***CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE****CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI****CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE**

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
6 3 1	<i>(seguito)</i>			
6 3 1 3	Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	23 355 000,—
	<i>Totale dell'articolo 6 3 1</i>	p.m.	p.m.	26 494 796,63
6 3 2	Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	289 509,59
6 3 3	Contributi a taluni programmi di aiuti esterni			
6 3 3 0	Contributi degli Stati membri a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	8 891 550,14
6 3 3 1	Contributi di paesi terzi a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 3 3 2	Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
	<i>Totale dell'articolo 6 3 3</i>	p.m.	p.m.	8 891 550,14
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 3	p.m.	p.m.	265 365 517,36
	CAPITOLO 6 5			
6 5 0	Correzioni finanziarie			
6 5 0 0	Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca	p.m.	p.m.	632 043 636,77
	<i>Totale dell'articolo 6 5 0</i>	p.m.	p.m.	632 043 636,77
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 5	p.m.	p.m.	632 043 636,77
	CAPITOLO 6 6			
6 6 0	Altri contributi e restituzioni			
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	313 025 208,57
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	50 000 000	30 000 000	63 430 038,83
	<i>Totale dell'articolo 6 6 0</i>	50 000 000	30 000 000	376 455 247,40
	TOTALE DEL CAPITOLO 6 6	50 000 000	30 000 000	376 455 247,40
	CAPITOLO 6 7			
6 7 0	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia			
6 7 0 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	735 114 995,57
6 7 0 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	172 373 829,43
6 7 0 3	Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	103 044 369,90
	<i>Totale dell'articolo 6 7 0</i>	p.m.	p.m.	1 010 533 194,90

CAPITOLO 67 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (seguito)

CAPITOLO 68 — CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
671	Entrate relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale			
6711	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	321 935,06
6712	Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
	<i>Totale dell'articolo 671</i>	p.m.	p.m.	321 935,06
	TOTALE DEL CAPITOLO 67	p.m.	p.m.	1 010 855 129,96
	CAPITOLO 68			
680	Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica			
6801	Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	606 762 831,87
6802	Irregolarità relative al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6803	Liquidazione relativa al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
	<i>Totale dell'articolo 680</i>	p.m.	p.m.	606 762 831,87
	TOTALE DEL CAPITOLO 68	p.m.	p.m.	606 762 831,87
	Totale del titolo 6	50 000 000	30 000 000	3 512 188 642,09

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI
E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

601 Programmi diversi di ricerca

6011 Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate risultanti da accordi di cooperazione tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare quello del 14 settembre 1978.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 08 22 04 (azione indiretta) dello stato delle spese della sezione III «Commissione», in funzione delle spese da coprire.

6012 Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	21 629 907,—

Commento

Queste entrate risultano dagli accordi multilaterali EFDA fra la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi diciotto associati per la fusione, in particolare quello del 30 marzo 1999.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 08 22 04 (azione indiretta) dello stato delle spese della sezione III «Commissione», in funzione delle spese da coprire.

Queste entrate sono destinate a coprire il contributo degli associati al finanziamento delle spese del Joint Fund risultanti dall'utilizzo delle strutture del JET a titolo dell'EFDA.

6013 Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	265 998 325,78

Commento

Entrate derivanti dagli accordi di cooperazione conclusi tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica, per associarli ad alcuni programmi di ricerca dell'Unione.

Contributo eventuale destinato a coprire le spese di riunione, dei contratti di esperti e le spese di ricerca nel quadro dei programmi considerati.

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE (seguito)**601** (seguito)

6013 (seguito)

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04, 09 04 02, 15 07 78, 32 06 03 (azioni indirette), nonché degli articoli 10 02 02 e 10 03 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», in funzione delle spese da coprire.

Basi giuridiche

Decisione 2007/502/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 25 giugno 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 24).

Decisione 2007/585/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (GU L 220 del 25.8.2007, pag. 3).

Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2010, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione temporanea dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 245 del 17.9.2010, pag. 1).

6015 Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate derivanti da accordi di cooperazione conclusi fra l'Unione e enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri).

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 e 09 04 02 (azioni indirette) dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

6016 Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 e 09 04 02 (azioni indirette) dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Atti di riferimento

Risoluzione dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (firmata a Vienna il 21 novembre 1991) (GU C 333 del 24.12.1991, pag. 1).

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE (seguito)**6 0 2** *Altri programmi*

6 0 2 1 Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Eventuale partecipazione di terzi alle azioni relative all'aiuto umanitario.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del titolo 23 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

6 0 3 *Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi*

6 0 3 1 Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	172 079 517,20

Commento

Entrate provenienti dagli accordi di associazione conclusi fra l'Unione e i paesi di seguito elencati in virtù della loro partecipazione a diversi programmi dell'Unione. Eventuali entrate provenienti da paesi che sono già Stati membri in relazione a operazioni passate.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 2).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 16).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione di Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29).

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE (seguito)**603** (seguito)

6031 (seguito)

Protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 23).

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo 8 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari (GU L 43 del 19.2.2008, pag. 11).

Protocolli aggiuntivi agli accordi europei (articoli 228 e 238), che prevedono l'apertura dei programmi comunitari ai paesi candidati.

6032 Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	175 239,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi ad accordi di cooperazione doganale. Si tratta in particolare del progetto Transit e del progetto di diffusione dei dati tariffari e diversi (via telematica).

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 14 03 01, 14 04 01, 14 04 02 e 14 05 03 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

Decisione 2000/305/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50).

Decisione 2000/506/CE del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 35).

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che autorizza la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea un emendamento alla convenzione recante creazione del Consiglio di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 per consentire alla Comunità europea di diventare membro di detta organizzazione.

Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1).

Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25).

CAPITOLO 60 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE (seguito)**603** (seguito)

6033 Partecipazione di terzi ad attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	14 942 662,85

Commento

Eventuali contributi di terzi ad attività dell'Unione.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 61 — RIMBORSO DI SPESE VARIE**611** *Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri*

6113 Entrate provenienti dagli investimenti degli averi di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	53 100 524,18

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso fino alla scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell'articolo 4 di detta decisione, le entrate nette provenienti dagli investimenti delle disponibilità costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Queste entrate hanno una destinazione particolare, vale a dire il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio attraverso un fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio.

Le entrate nette utilizzabili per finanziare i progetti di ricerca dell'anno n + 2 figurano nel bilancio finanziario della CECA in liquidazione dell'anno n e, una volta completato il processo di liquidazione, figureranno nell'attivo del bilancio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Questo meccanismo di finanziamento è entrato in vigore nel 2003. Le entrate del 2010 saranno utilizzate per la ricerca nel 2012. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nell'ambito del finanziamento della ricerca eventualmente determinate dai movimenti sui mercati finanziari, è stata operata una perequazione. L'importo prevedibile delle entrate nette disponibili per la ricerca nel 2012 è pari a 58 464 875 EUR.

Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2003/76/CE, il 72,8 % della dotazione del Fondo è destinato al settore dell'acciaio e il 27,2 % al settore del carbone.

Conformemente all'articolo 18 e all'articolo 160, paragrafo 1 bis, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del capitolo 08 23 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)**6 1 1** (seguito)**6 1 1 4** Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di detta decisione, gli importi recuperati sono iscritti in un primo tempo nell'attivo della CECA in liquidazione, quindi, alla chiusura della liquidazione, nell'attivo del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

6 1 2 **Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	4 615,09

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Commissione	p.m.
Consiglio	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
	Totale
	p.m.

6 1 4 **Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti ed alle attività con risultati commerciali positivi****6 1 4 0** Rimborso del sostegno dell'Unione/comunitario ai progetti e alle attività nel settore delle nuove tecnologie energetiche con risultati commerciali positivi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
—	—	0,—

Commento

Entrate provenienti dal rimborso integrale o parziale del sostegno finanziario accordato dall'Unione in caso di successo dello sfruttamento commerciale dei progetti. Poiché il sostegno finanziario a questo tipo di attività non viene più concesso, soltanto gli stanziamenti di pagamento necessari per liquidare gli impegni rimanenti rimangono al titolo 06 dello stato delle spese.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)**6 1 4** (seguito)

6 1 4 3 Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso integrale o parziale del sostegno finanziario ai progetti in caso di successo dello sfruttamento commerciale, con eventuale partecipazione ai profitti risultanti dalle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese, mediante egli strumenti Venture Consort e Eurotech Capital.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 1 5 **Rimborso di contributi non utilizzati dell'Unione**

6 1 5 0 Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, degli strumenti ISPA e IPA.

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	10 852 738,39

Commento

Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, dello Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e dello Strumento di assistenza preadesione (IPA).

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, questa entrata può essere utilizzata per stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 1 Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 2 Rimborso di abboni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)**6 1 5** (seguito)**6 1 5 3** Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	26 798,38

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 7 Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	8 252 242,29

Commento

Voce destinata ad accogliere il rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca.

Gli importi imputati alla presente voce danno luogo, conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 11 e 13 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» qualora risulti necessario per non ridurre la partecipazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione all'intervento interessato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1), in particolare l'articolo D dell'allegato II.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e il capo II.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

6 1 5 8 Rimborso di contributi vari non utilizzati dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	970 217,81

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)

6 1 6 *Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall'Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (articoli 32 05 01 e 32 05 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione»).

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, il Regno Unito e l'IAEA.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, la Francia e l'IAEA.

6 1 7 *Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi***6 1 7 0** *Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	704 349,08

Commento

Rimborso da parte di aggiudicatari o beneficiari delle somme ricevute in eccesso a titolo della cooperazione allo sviluppo con il Sud Africa.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 21 06 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

6 1 8 *Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare***6 1 8 0** *Rimborso, da parte di aggiudicatari o di beneficiari, degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Disposizioni previste dai bandi di gara o dalle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)**6 1 8** (seguito)**6 1 8 1** Rimborso delle spese supplementari dovute ai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

6 1 9 **Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi****6 1 9 1** Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 22 02 05 01 e 19 06 04 01 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO**6 2 0** **Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b), del trattato Euratom] — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso delle materie grezze o delle materie fissili agli Stati membri per l'esecuzione dei loro programmi di ricerca.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, lettera b).

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO (seguito)

6 2 2 Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento

6 2 2 1 Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	9 293 936,—

Commento

Entrate provenienti dalla gestione dell'HFR (high-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca.

Versamenti da parte di organismi esterni per coprire le spese di qualunque genere connesse alla gestione da parte del Centro comune di ricerca dell'HFR.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05 e 10 04 04 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Completamento dei programmi precedenti

Le entrate sono a carico del Belgio, della Germania, della Francia e dei Paesi Bassi.

6 2 2 3 Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	12 198 053,83

Commento

Entrate da parte di persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni contro retribuzioni.

Conformemente all'articolo 18, e all'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 04 01 e 10 04 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con un terzo.

6 2 2 4 Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	253 531,27

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 04 02, 10 04 03 e ai capitoli 10 02 e 10 03 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO (seguito)**6 2 2** (seguito)**6 2 2 5** Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti da contributi, doni o lasciti da parte di terzi a favore di diverse attività del Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 10 01 05 e dei capitoli 10 02, 10 03 e 10 04 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

6 2 2 6 Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	50 223 620,58

Commento

Entrate derivanti da altri servizi della Commissione per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o offrirà servizi a pagamento e entrate legate alla partecipazione ad attività dei programmi quadro della ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 18, e all'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 e 10 04 03 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con altri servizi della Commissione.

6 2 4 **Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI

6 3 0 *Contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	229 689 661,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, derivanti dalla loro partecipazione finanziaria a talune attività dell'Unione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 e del protocollo n. 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il totale della partecipazione prevista risulta dal riepilogo fornito per informazione in un allegato dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

I contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio sono messi a disposizione della Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 1, 2 e 3 accordo sullo Spazio economico europeo.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

6 3 1 *Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen***6 3 1 1** *Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo concluso con l'Islanda e la Norvegia — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	1 088 214,80

Commento

Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36), in particolare l'articolo 12.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Consiglio	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*
6 3 1 *(seguito)*

6 3 1 2 Contributi per lo sviluppo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	2 051 581,83

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per gli articoli 18 02 04, 18 02 05, 18 02 11 e 18 03 11 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35).

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)***6 3 1** *(seguito)*6 3 1 2 *(seguito)*

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

Decisione 2008/262/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1).

Decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 marzo 2010, che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia [COM(2010) 93 definitivo].

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)*
6 3 1 *(seguito)*
6 3 1 3 Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	23 355 000,—

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per gli articoli 18 02 03, 18 02 06, 18 02 07 e 18 03 14 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35).

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

Decisione 2008/262/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)***6 3 1** *(seguito)*6 3 1 3 *(seguito)*

Decisione 2010/374/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione il 30 ottobre 2009, relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen [COM(2009)0605 e 0606].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 novembre 2010, che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen [COM(2010) 624 definitivo].

6 3 2 Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	289 509,59

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) al finanziamento dei costi delle misure di sostegno danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 21 01 04 10 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Atti di riferimento

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

6 3 3 Contributi a taluni programmi di aiuti esterni**6 3 3 0** Contributi degli Stati membri a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	8 891 550,14

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a *bis*) del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI (seguito)**6 3 3** (seguito)

6 3 3 1 Contributi di paesi terzi a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

6 3 3 2 Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari delle organizzazioni internazionali per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE**6 5 0** *Correzioni finanziarie*

6 5 0 0 Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	632 043 636,77

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro dei Fondi strutturali (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, Strumento finanziario di orientamento della pesca, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca.

Gli importi imputati alla presente voce danno luogo, conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» qualora risulti necessario per coprire i rischi di annullamento o di riduzione delle correzioni decise in precedenza.

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE (seguito)**6 5 0** (seguito)

6 5 0 0 (seguito)

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, esso non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), in particolare l'articolo 24.

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI**6 6 0** *Altri contributi e restituzioni*

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	313 025 208,57

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI (seguito)**6 6 0** (seguito)

6 6 0 0 (seguito)

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

6 6 0 1 Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
50 000 000	30 000 000	63 430 038,83

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6.

Parlamento	p.m.
Commissione	50 000 000
Totale	50 000 000

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE**6 7 0** *Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia*

6 7 0 1 Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	735 114 995,57

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate derivanti dalle decisioni di conformità relative alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (sezione Garanzia), a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006 e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Questa voce è destinata inoltre ad accogliere gli importi risultanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione relative a entrate con destinazione specifica registrate diverse da quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAGA dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Le entrate di questa voce sono state stimate a 600 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2012, è stato previsto un importo pari a 309 000 000 EUR per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01 e il restante importo di 291 000 000 EUR per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 02 08.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

CAPITOLO 67 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (seguito)

670 (seguito)

6702 Irregolarità del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	172 373 829,43

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenza, compresi i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni incamerate, provenienti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione Garanzia, a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006 e dal Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAG). La voce è destinata inoltre ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20 %, come previsto nell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Comprende anche gli importi recuperati derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti, in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, di tale regolamento.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAG dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Le entrate di questa voce sono state stimate a 150 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2012, questo importo è stato previsto per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

6703 Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	103 044 369,90

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi riscossi o recuperati a norma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Le entrate di questa voce sono state stimate a 41 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2012, questo importo è stato previsto per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (seguito)

6 7 1 Entrate relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

6 7 1 1 Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	321 935,06

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi risultanti dalle decisioni di conformità della liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi risultanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione che possono essere considerate come entrate con destinazione specifica. Questa voce registra anche gli importi relativi al rimborso di acconti nel quadro del FEASR.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio per il 2012, non è stato previsto alcun importo specifico per l'articolo 05 04 05.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

6 7 1 2 Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenza, inclusi gli interessi relativi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni incamerate nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio per il 2012, non è stato previsto alcun importo specifico per l'articolo 05 04 05.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

CAPITOLO 6 8 — CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE

6 8 0 *Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica*

6 8 0 1 Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	606 762 831,87

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi temporanei per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero dell'Unione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, gli importi imputati alla presente voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nell'articolo 05 02 16 (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) dello stato delle spese della sezione III «Commissione» per finanziare l'aiuto alla ristrutturazione e gli altri aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006.

Nel quadro della formazione del bilancio per il 2012, è stato previsto per questa voce un importo di 820 000 000 EUR (che riguarda unicamente un riporto dagli esercizi precedenti), di cui 180 000 000 EUR sono destinati all'articolo 05 02 16.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

6 8 0 2 Irregolarità relative al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o sviste, ivi compresi gli interessi, le penali e le cauzioni acquisiti, risultanti dalle spese finanziate dal fondo temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006. La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20 %, come previsto nell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Essa comprende anche gli importi recuperati derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti, in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti nell'articolo 05 02 16 (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) dello stato delle spese della sezione III «Commissione» per finanziare l'aiuto alla ristrutturazione e gli altri aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

CAPITOLO 6 8 — CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE (seguito)**6 8 0** (seguito)**6 8 0 3** Liquidazione relativa al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate derivanti dalle decisioni di conformità relative alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal fondo temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006. La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi risultanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le entrate con destinazione specifica registrate legate al fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero diverse da quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 e dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti nell'articolo 05 02 16 (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) dello stato delle spese della sezione III «Commissione» per finanziare l'aiuto alla ristrutturazione e gli altri aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

TITOLO 7
INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA**CAPITOLO 7 1 — MULTE****CAPITOLO 7 2 — INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE**

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
	CAPITOLO 7 0			
7 0 0	Interessi di mora			
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri	5 000 000	5 000 000	27 697 434,51
7 0 0 1	Altri interessi di mora	3 000 000	3 000 000	1 516 680,83
	<i>Totale dell'articolo 7 0 0</i>	8 000 000	8 000 000	29 214 115,34
7 0 1	Interessi di mora e altri interessi sulle multe	15 000 000	15 000 000	185 106 649,05
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 0	23 000 000	23 000 000	214 320 764,39
	CAPITOLO 7 1			
7 1 0	Multe, penalità e sanzioni	100 000 000	100 000 000	1 193 243 165,94
7 1 2	<i>Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato</i>	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 1	100 000 000	100 000 000	1 193 243 165,94
	CAPITOLO 7 2			
7 2 0	Interessi su depositi e multe			
7 2 0 0	Interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
	<i>Totale dell'articolo 7 2 0</i>	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 7 2	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 7	123 000 000	123 000 000	1 407 563 930,33

TITOLO 7
INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

7 0 0 *Interessi di mora*

7 0 0 0 Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
5 000 000	5 000 000	27 697 434,51

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato.

Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Il tasso d'interesse si applica a tutte le iscrizioni di risorse proprie elencate all'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Consiglio	p.m.
Commissione	5 000 000
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	5 000 000

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europea (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

7 0 0 1 Altri interessi di mora

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
3 000 000	3 000 000	1 516 680,83

Commento

Voce destinata ad accogliere gli interessi di mora relativi ai diritti diversi dalle risorse proprie.

Basi giuridiche

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo n. 32.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

CAPITOLO 70 — INTERESSI DI MORA (seguito)**700** (seguito)**7001** (seguito)

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 86.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 102.

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

701**Interessi di mora e altri interessi sulle multe**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
15 000 000	15 000 000	185 106 649,05

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi maturati sul conto bancario speciale per il pagamento delle multe e gli interessi di mora sulle multe.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 86.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

CAPITOLO 71 — MULTE**710****Multe, penalità e sanzioni**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
100 000 000	100 000 000	1 193 243 165,94

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPITOLO 7 1 — MULTE (seguito)**7 1 0** (seguito)

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; l'impresa deve accettare che sono dovuti interessi sul debito a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e deve fornire alla Commissione, entro la data di scadenza del termine di pagamento, una garanzia bancaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

7 1 2***Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato***

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPITOLO 7 2 — INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE**7 2 0*****Interessi su depositi e multe*****7 2 0 0**

Interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dagli interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), in particolare l'articolo 16.

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

CAPITOLO 8 5 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
	CAPITOLO 8 0			
8 0 0	<i>Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti</i>	p.m.	p.m.	0,—
8 0 1	<i>Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom</i>	p.m.	p.m.	0,—
8 0 2	<i>Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria</i>	130 617 123	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 0	130 617 123	p.m.	0,—
	CAPITOLO 8 1			
8 1 0	<i>Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo</i>	p.m.	p.m.	0,—
8 1 3	<i>Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell'operazione «EC Investment Partners»</i>	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 1	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 8 2			
8 2 7	<i>Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza macrofinanziaria in favore dei paesi terzi</i>	p.m.	p.m.	0,—
8 2 8	<i>Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti</i>	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 2	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 8 3			
8 3 5	<i>Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi</i>	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 3	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLO 8 5			
8 5 0	<i>Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti</i>	p.m.	438 717	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 8 5	p.m.	438 717	0,—
	Totale del titolo 8	130 617 123	438 717	0,—

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

800 *Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 01 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato «Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

801 *Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato «Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 11).

Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 12 del 17.1.1980, pag. 28).

CAPITOLO 80 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI (seguito)

801 (seguito)

Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto riguarda l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 78 del 24.3.1982, pag. 21).

Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo complessivo dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 23).

Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 112 del 3.5.1990, pag. 26).

802 *Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
130 617 123	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. All'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri si applicano i limiti previsti nella base giuridica.

Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 03, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pagg. 1-4).

Decisione di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pagg.34-39).

CAPITOLO 81 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

810 *Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti ai capitoli 22 02 e 19 08 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» ai paesi terzi mediterranei.

Esso comprende anche i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati ad alcuni Stati membri del bacino mediterraneo, che rappresentano tuttavia una parte molto ridotta dell'importo complessivo. Questi prestiti e capitali di rischio sono stati concessi in un'epoca in cui i paesi in questione non avevano ancora aderito all'Unione.

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE (seguito)**8 1 0** (seguito)

Le realizzazioni in entrate superano di massima gli importi di previsione iscritti nel bilancio, grazie al pagamento degli interessi sui prestiti speciali che possono essere erogati già durante l'esercizio precedente o durante quello in corso. Gli interessi riguardanti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell'esborso; i primi sono pagati in rate semestrali, i secondi, in generale, annualmente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione il 21 maggio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato [COM (2008) 308 definitivo], in particolare l'articolo 23.

8 1 3**Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell'operazione «EC Investment Partners»**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato a registrare i rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti alla voce 19 08 01 01 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» concernenti l'operazione «EC Investment Partners».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI**8 2 7****Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza macrofinanziaria in favore dei paesi terzi**

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 04 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato «Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 97/471/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 59).

Decisione 97/472/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 61).

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI (seguito)

8 2 7 (seguito)

Decisione 97/787/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa alla concessione di un aiuto finanziario straordinario a favore dell'Armenia e della Georgia (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37).

Decisione 98/592/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1998, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 284 del 22.10.1998, pag. 45).

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57).

Decisione 1999/731/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 27).

Decisione 1999/732/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Romania (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 29).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31).

Decisione 2000/244/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/787/CE relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 11).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

Decisione 2003/825/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 28).

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 116).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

8 2 8

Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 05 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato «Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977 che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Per la base giuridica dei prestiti Euratom agli Stati membri, cfr. anche l'articolo 8 0 1.

CAPITOLO 83 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

835

Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 06 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato «Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli «Mediterraneo»).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo «Jugoslavia»).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Bulgaria e in Romania (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

CAPITOLO 83 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI *(seguito)***835** *(seguito)*

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5), abrogato dal regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sud Africa (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti di interesse comune in paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che modifica la decisione 97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI (seguito)

8 3 5 (seguito)

Decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti volti alla ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/688/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20).

Decisione 2000/788/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d'istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

Decisione 2001/778/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della politica europea di vicinato (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11).

Decisione 2006/174/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell'elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l'Oceano Indiano nel dicembre 2004 (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

CAPITOLO 8 5 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

8 5 0 *Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
p.m.	438 717	0,—

Commento

Articolo destinato a ricevere gli eventuali dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti come retribuzione di questa partecipazione.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

TITOLO 9
ENTRATE VARIE

CAPITOLO 90 — ENTRATE VARIE

900 *Entrate varie*

Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
30 200 000	30 210 000	36 235 869,20

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	30 000 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	200 000
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	30 200 000

C. PERSONALE STATUTARIO

Organico autorizzato

Istituzioni	2012		2011	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
Parlamento europeo	5 447	1 146	5 410	1 127
Consiglio europeo e Consiglio	3 117	36	3 137	36
Commissione:	24 613	448	24 613	448
— funzionamento	18 922	364	18 890	366
— ricerca e sviluppo tecnologico	3 827		3 827	
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea	672		672	
— Ufficio europeo per la lotta antifrode	303	81	303	81
— Ufficio europeo di selezione del personale	122	3	126	1
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali	188		191	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles	426		442	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	153		162	
Corte di giustizia dell'Unione europea	1 547	405	1 546	408
Corte dei conti	752	135	752	135
Comitato economico e sociale europeo	686	36	686	38
Comitato delle regioni	481	43	485	39
Mediatore europeo	20	44	16	48
Garante europeo della protezione dei dati	43		41	
Servizio europeo per l'azione esterna	1 667	3	1 600	43
Totale	38 373	2 296	38 286	2 322

Organico autorizzato

Organismi istituiti dalle Comunità aventi personalità giuridica	2012		2011	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
Agenzie decentrate	137	4 721	152	4 458
Imprese comuni europee	62	302	62	295
Istituto europeo di innovazione e tecnologia		28		28
Agenzie esecutive		413		401
Totale	199	5 464	214	5 201

D. PATRIMONIO IMMOBILIARE

Istituzioni		Immobili in locazione		Patrimonio immobiliare
		Stanziameti 2012 ⁽¹⁾	Stanziameti 2011 ⁽²⁾	
Sezione I	Parlamento	46 482 626	39 668 000	1 468 571 941 ⁽³⁾
Sezione II	Consiglio	9 153 000 ⁽⁴⁾	8 785 000 ⁽⁵⁾	421 942 118 ⁽⁶⁾
Sezione III	Commissione ⁽⁷⁾ :			1 771 004 431,36 ⁽⁸⁾
	— sedi (Bruxelles e Lussemburgo)	248 302 000	247 866 532	1 588 529 732,73
	— uffici nell'Unione	12 537 000	12 328 000	33 116 024,14
	— Ufficio alimentare e veterinario	2 385 000	2 285 000	23 271 138,95
	— Delegazioni dell'Unione ⁽⁹⁾	31 642 000	29 892 662	61 633 226,30 ⁽¹⁰⁾
	— Centro comune di ricerca	—	—	64 454 309,24
	— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea	7 336 000	7 158 000	—
	— Ufficio europeo per la lotta antifrode	4 638 000	5 330 000	—
	— Ufficio europeo di selezione del personale	2 486 000	376 000	—
	— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali	3 415 000	3 387 000	—
	— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles	5 332 000	5 238 000	—
	— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	2 729 000	2 800 000	—
Sezione IV	Corte di giustizia dell'Unione europea	42 128 000	43 480 000	374 159 923,71 ⁽¹¹⁾
Sezione V	Corte dei conti	3 942 000	3 884 000	34 434 155,57
Sezione VI	Comitato economico e sociale europeo	13 028 298	12 695 001	135 001 789,30 ⁽¹²⁾
Sezione VII	Comitato delle regioni	9 260 654	8 845 579	89 570 342 ⁽¹³⁾
Sezione VIII	Mediatore europeo	472 000	455 000	—
Sezione IX	Garante europeo della protezione dei dati	578 340	567 000	—
Sezione X	Servizio europeo per l'azione esterna ⁽¹⁴⁾			
	— sede centrale (Bruxelles)	5 901 000	12 848 235	
	— delegazioni dell'Unione	53 827 000	49 704 619	
	Totale	482 953 292	478 558 580	4 311 168 8527,98

⁽¹⁾ Tali stanziamenti indicano gli importi cumulati e iscritti a titolo di affitti (voce 2 0 0 0), di canoni enfiteutici (voce 2 0 0 1) e di acquisto di beni immobili (voce 2 0 0 3).

⁽²⁾ Tali stanziamenti indicano gli importi cumulati e iscritti a titolo di affitti (voce 2 0 0 0), di canoni enfiteutici (voce 2 0 0 1) e di acquisto di beni immobili (voce 2 0 0 3).

⁽³⁾ Valore contabile netto alla data dello stato finanziario fissata al 31 dicembre 2008.

⁽⁴⁾ Tale stanziamento indica gli importi cumulati e iscritti a titolo di affitti (voci 2 0 0 0 e 3 1 0 0).

⁽⁵⁾ Tale stanziamento indica gli importi cumulati e iscritti a titolo di affitti (voci 2 0 0 0 e 3 1 0 0).

⁽⁶⁾ Valore contabile netto alla data dello stato finanziario fissata al 31 dicembre 2008.

⁽⁷⁾ Compresi gli uffici esterni delle delegazioni dell'Unione le spese di infrastruttura amministrativa per la politica di ricerca.

⁽⁸⁾ Importi finali come pubblicati nelle schede finanziarie 2010.

⁽⁹⁾ Contributo della Commissione alle delegazioni dell'Unione.

⁽¹⁰⁾ Situazione al 31 dicembre 2010. Gli edifici delle delegazioni dell'Unione sono stati trasferiti al Servizio europeo per l'azione esterna il 1° gennaio 2011.

⁽¹¹⁾ Valore contabile netto iscritto al bilancio al 31 dicembre 2010 relativo agli edifici annessi «A», «B» e «C» e al complesso immobiliare del nuovo Palazzo (vecchio Palazzo ristrutturato, anello, due torri e galleria di collegamento) in virtù del contratto di locazione acquisto.

⁽¹²⁾ Enfiteusi acquisitiva. Valore netto iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2009.

⁽¹³⁾ Enfiteusi acquisitiva. Valore netto iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2008.

⁽¹⁴⁾ Situazione al 31 dicembre 2010. Gli edifici delle delegazioni dell'Unione sono stati trasferiti al Servizio europeo per l'azione esterna il 1 gennaio 2011.

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Importi	
			Totali parziali	Totali
Parlamento	<i>Bruxelles</i>			800 876 611
	Terreno		98 147 755	
	Paul-Henri Spaak (D1)	1998	52 117 315	
	Paul-Henri Spaak (D2)	1998	23 227 252	
	Altiero Spinelli (D3)	1998	315 818 571	
	WIB (D4)	2007	88 103 504	
	JAN (D5)	2008	125 116 467	
	Atrium	1999	23 957 048	
	Atrium II	2004	7 833 278	
	Montoyer 75	2006	21 543 327	
	Eastman	2008	16 958 333	
	Cathedrale	2005	1 934 803	
	Wayenberg (Marie Haps)	2003	6 036 126	
	Remard	2010	20 082 832	
	<i>Strasburgo (Louise Weiss)</i>	1998		251 149 846
	<i>Strasburgo (WIC, SDM, IPE III)</i>	2006		118 793 752
	<i>Lussemburgo (KAD)</i>	2003		43 286 667
	<i>Casa Jean Monnet (Bazoches)</i>	1982		0
	<i>Lisbona</i>	1986		612 652
	<i>Atene</i>	1991		4 590 080
<i>Copenaghen</i>	2005		3 991 444	
<i>L'Aia</i>	2006		4 798 877	
<i>La Valletta</i>	2006		2 236 316	
<i>Nicosia</i>	2006		2 813 920	
<i>Vienna</i>	2008		23 083 580	
<i>Londra</i>	2008		12 397 818	
<i>Budapest</i>	2010		8 788 641	
Consiglio europeo e Consiglio	<i>Bruxelles</i>			421 942 118
	Terreno		67 525 000	
	Justus Lipsius	1995	161 313 281	
	Asilo nido	2006	12 774 286	
	Lex	2007	180 329 551	
Commissione ⁽¹⁾	<i>Bruxelles</i>			1 492 419 176,06
	Overijse	1997	1 058 560,85	
	Loi 130	1987	54 349 398,78	
	Breydel	1989	17 299 524,56	
	Haren	1993	7 076 981,20	
	Clovis	1995	10 796 920,60	
	Cours Saint-Michel 1	1997	18 390 823,37	
	Belliard 232 ⁽²⁾	1997	20 409 021,24	
	Demot 24 ⁽³⁾	1997	31 178 557,46	

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Importi	
			Totali parziali	Totali
	Breydel II	1997	38 249 633,26	
	Beaulieu 29/31/33	1998	37 316 797,41	
	Charlemagne	1997	117 242 013,33	
	Demot 28 ⁽⁴⁾	1999	24 815 784,62	
	Joseph II 99 ⁽⁵⁾	1998	17 599 368,98	
	Loi 86	1998	27 613 868,60	
	Luxembourg 46 ⁽⁶⁾	1999	37 072 950,59	
	Montoyer 59 ⁽⁷⁾	1998	18 664 291,07	
	Froissart 101 ⁽⁸⁾	2000	19 571 792,18	
	VM 18 ⁽⁹⁾	2000	18 053 286,23	
	Joseph II 70 ⁽¹⁰⁾	2000	40 236 661,02	
	Loi 41 ⁽¹¹⁾	2000	66 916 904,85	
	SC 11 ⁽¹²⁾	2000	20 661 479,74	
	Joseph II 30 ⁽¹³⁾	2000	35 783 982,33	
	Joseph II 54 ⁽¹⁴⁾	2001	43 783 960,67	
	Joseph II 79 ⁽¹⁵⁾	2002	41 244 575,06	
	VM2 ⁽¹⁶⁾	2001	40 355 026,36	
	Palmerston	2002	7 277 186,59	
	SPA 3 ⁽¹⁷⁾	2003	29 079 265,—	
	Berlaymont ⁽¹⁸⁾	2004	426 057 307,52	
	CCAB ⁽¹⁹⁾	2005	44 342 407,26	
	BU-25	2006	52 338 721,66	
	Cornet-Leman	2006	3 800 000,—	
	Madou	2006	119 532 123,67	
	WALI	2009	4 250 000,—	
	<i>Lussemburgo</i>			96 110 556,67
	Euroforum ⁽²⁰⁾	2004	88 342 890,—	
	Foyer Européen	2009	7 767 666,67	
	<i>Uffici nell'Unione</i>			33 116 024,14
	Lisbona	1986	33 747,36	
		1993	421 580,70	
	Marsiglia	1991	88 113,78	
		1993	22 587,90	
	Milano	1986	32 262,38	
	Copenaghen	2005	3 984 954,66	
	La Valletta	2006	2 322 606,60	
	Nicosia (Byron)	2006	2 813 919,85	
	L'Aia	2006	4 798 876,85	
	Londra	2008	18 597 374,06	
	<i>Centro comune di ricerca</i>			64 454 309,24
	Ispra		38 818 406,90	

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Importi	
			Totali parziali	Totali
	Geel		15 073 083,83	
	Karlsruhe		1 101 668,31	
	Petten		9 461 150,20	
	<i>Ufficio alimentare e veterinario</i>			23 271 138,95
	Grange (Irlanda) ⁽²¹⁾	2002	23 271 138,95	
	<i>Delegazioni dell'Unione</i> ⁽²²⁾			61 633 226,30 ⁽²³⁾
	Buenos Aires (Argentina)	1992	419 669,68	
	Canberra (Australia)	1983	—	
		1990	449 874,26	
	Cotonou (Benin)	1992	150 125,39	
	Gaborone (Botswana)	1982	—	
		1985	—	
		1986	131,40	
		1987	5 308,28	
	Brasilia (Brasile)	1994	295 626,83	
	Ouagadougou (Burkina-Faso)	1984	—	
		1997	1 193 091,32	
	Bujumbura (Burundi)	1982	—	
		1986	12 380,75	
	Phnom Penh (Cambogia)	2005	580 319,88	
	Ottawa (Canada)	1977	—	
	Praia (Capo Verde)	1981	—	
	Bangui (Repubblica centrafricana)	1983	—	
	N'Djamena (Ciad)	1991	15 954,34	
		2009	361 840,50	
	Pechino (Cina)	1995	2 513 727,80	
	Moroni (Comore)	1988	11 750,04	
	Brazzaville (Congo)	1994	122 816,16	
	San José (Costa Rica)	1995	318 246,16	
	Abidjan (Costa d'Avorio)	1993	142 065,32	
		1994	187 327,97	
	Malabo (Guinea equatoriale)	1986	6 090,77	
	Parigi (Francia)	1990	1 455 857,68	
		1991	69 230,12	
	Libreville (Gabon)	1996	253 943,96	
	Banjul (Gambia)	1989	20 753,72	
	Bissau (Guinea-Bissau)	1995	251 329,45	
	Tokyo (Giappone)	2006	34 008 178,59	
	Nairobi (Kenya)	2005	641 653,07	

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Importi	
			Totali parziali	Totali
	Maseru (Lesotho)	1985	—	
		1990	113 420,51	
		1991	199 528,91	
		2006	215 316,60	
	Lilongwe (Malawi)	1982	—	
		1988	7 493,49	
	Città del Messico (Messico)	1995	1 353 701,12	
	Rabat (Marocco)	1987	31 965,52	
	Maputo (Mozambico)	2008	4 121 447,03	
	Windhoek (Namibia)	1992	302 207,22	
		1993	96 253,39	
		2009	1 370 072,92	
	Niamey (Niger)	1997	91 168,26	
	Abuja (Nigeria)	1992	294 672,84	
		2005	4 004 315,73	
	Port Moresby (Papua Nuova Guinea)	1982	48 274,53	
	Kigali (Ruanda)	1980	—	
	Dakar (Senegal)	1984	—	
	Honiara (Isole Salomone)	1990	29 305,80	
	Pretoria (Sud Africa)	1994	458 247,25	
		1996	504 896,74	
	Mbabane (Swaziland)	1987	43 244,49	
		1988	27 397,74	
	Dar es Salaam (Tanzania)	2002	3 187 782,85	
	Kampala (Uganda)	1986	10 589,59	
	Montevideo (Uruguay)	1990	148 463,34	
	New York (USA)	1987	95 578,20	
	Washington (USA)	1997	1 118 286,25	
	Lusaka (Zambia)	1982	—	
	Harare (Zimbabwe)	1990	93 554,81	
		1994	178 747,73	
	Totale Commissione			1 771 004 431,36
Corte di giustizia dell'Unione europea	Lussemburgo			374 159 923,71
	(Allegato «A» — Erasmus, allegato «B» — Thomas More e allegato «C»)	1994	36 966 554,71	
	Complesso immobiliare del nuovo Palazzo (vecchio Palazzo ristrutturato, anello, 2 torri e galleria di collegamento)	2008	337 193 369,00	
Corte dei conti	Lussemburgo			34 434 155,57
	Terreno	1990	776 630,—	
	Lussemburgo (K1)	1990	11 059 732,27	
	Lussemburgo (K2)	2004	20 520 137,82	
	Lussemburgo (K3)	2009	2 077 655,48	

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Importi	
			Totali parziali	Totali
Comitato economico e sociale europeo	<i>Bruxelles</i>			135 001 789,30
	Montoyer 92-102	2001	32 687 131,88	
	Belliard 99-101	2001	79 902 877,42	
	Belliard 68-72	2004	4 759 496,—	
	Trèves 74	2005	9 352 870,40	
	Belliard 93	2005	8 299 413,60	
Comitato delle regioni	<i>Bruxelles</i>			89 570 342
	Montoyer	2001	16 634 179	
	Belliard 101-103	2001	40 720 622	
	Belliard 68	2004	14 488 532	
	Trèves 74	2004	12 835 044	
	Belliard 93	2005	4 891 965	
Totale generale				4 130 532 963,94
<p>(1) Importi finali come pubblicati nelle schede finanziarie 2010.</p> <p>(2) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(3) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(4) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(5) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(6) Enfiteusi acquisitiva (ex Marie de Bourgogne).</p> <p>(7) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(8) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(9) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(10) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(11) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(12) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(13) Enfiteusi acquisitiva (occupazione parziale da parte dell'OLAF).</p> <p>(14) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(15) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(16) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(17) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(18) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(19) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(20) Enfiteusi acquisitiva.</p> <p>(21) Locazione/acquisto.</p> <p>(22) Il patrimonio immobiliare del servizio esterno comprende 30 immobili per uffici, 28 residenze per i capi delegazione, 25 alloggi per i funzionari, 1 parcheggio e 2 terreni.</p> <p>(23) Situazione al 31 dicembre 2010. Gli edifici delle delegazioni dell'Unione sono stati trasferiti al Servizio europeo per l'azione esterna il 1° gennaio 2011.</p>				